SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 29 marzo 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 61

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2002.

Approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2002 - ENC», con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell'anno 2002 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto nonché in qualità di sostituti d'imposta. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2001.

02A02985

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 62

COMUNI

Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002.

02A01799

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 28 marzo 2002, n. **44.**

Modifica alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nell'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, al primo comma, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «sedici» e la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «otto».

Art. 2.

1. All'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «sei» e la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

b) al secondo comma, le parole: «due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del Vicepresidente del Consiglio superiore» sono sostituite dalle seguenti: «un componente eletto dal Parlamento, che presiede la sezione in sostituzione del Vicepresidente del Consiglio superiore» e le parole: «cinque magistrati con funzioni di merito» sono sostituite dalle seguenti: «due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *c)*; un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *b)*»;

c) al terzo comma, le parole: «tre magistrati con funzioni di merito» sono sostituite dalle seguenti: «un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *b)*; un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *c)*» e le parole: «due componenti eletti dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «un componente eletto dal Parlamento»;

d) il quinto comma è abrogato.

Art. 3.

1. Nell'articolo 5 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, al primo comma, la parola: «quattordici» è sostituita dalla seguente: «dieci» e la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «cinque».

Art. 4.

1. All'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, primo periodo, sono soppresse le parole: «, che nell'elezione prevista dall'articolo 4 sia stato designato a tale funzione»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il componente effettivo eletto dal Parlamento è sostituito dal supplente della stessa categoria»;

c) dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

«Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale la soluzione più favorevole all'incolpato».

Art. 5.

1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - *(Componenti eletti dai magistrati).* – *1.* L'elezione da parte dei magistrati ordinari di sedici componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto.

2. L'elezione si effettua:

a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

b) in un collegio unico nazionale, per quattro magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

c) in un collegio unico nazionale, per dieci magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001».

Art. 6.

1. L'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - *(Elettorato attivo e passivo).* – *1.* All'elezione dei magistrati componenti il Consiglio superiore della magistratura partecipano tutti i magistrati con la sola esclusione degli uditori giudiziari ai quali, al momento della convocazione delle elezioni, non siano state conferite le funzioni giudiziarie, e dei magistrati che, alla stessa data, siano sospesi dall'esercizio delle funzioni ai sensi degli articoli 30 e 31 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni.

2. Non sono eleggibili:

a) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie o siano sospesi dalle medesime ai sensi degli articoli 30 e 31 del citato regio decreto legislativo n. 511 del 1946, e successive modificazioni;

b) gli uditori giudiziari e i magistrati di tribunale che al momento della convocazione

delle elezioni non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianità nella qualifica;

c) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni abbiano subìto sanzione disciplinare più grave dell'ammonimento, salvo che si tratti della sanzione della censura e che dalla data del relativo provvedimento siano trascorsi almeno dieci anni senza che sia seguita alcun'altra sanzione disciplinare;

d) i magistrati che abbiano prestato servizio presso l'Ufficio studi o presso la Segreteria del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni;

e) i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni».

Art. 7.

1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - *(Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e spoglio delle schede). – 1.* La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.

2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione costituito da tre magistrati effettivi e da tre supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, e presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.

3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale le candidature, mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal Presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'articolo 23, nè possono candidarsi a loro volta. Dalla predetta dichiarazione deve risultare anche, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24.

4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi, l'ufficio centrale elettorale accerta che il candidato eserciti le funzioni indicate nell'articolo 23, comma 2, lettere *a), b)* o *c),* che non sussista in capo allo stesso alcuna delle cause di ineleggibilità indicate al comma 2 dell'articolo 24 e che risulti rispettato quanto previsto al comma 3 del presente articolo; trasmette quindi immediatamente le candidature ammesse alla Segreteria del Consiglio superiore della magistratura. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei tre giorni successivi alla comunicazione all'interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso.

5. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, è immediatamente pubblicato sul notiziario del Consiglio superiore della magistratura, è inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione, ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del Presidente della Corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.

6. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e due supplenti in servizio presso la Corte suprema di cassazione che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più

gravi dell'ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.

7. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto di cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

8. I magistrati in servizio presso i tribunali, le Procure della Repubblica presso i tribunali, le Corti di appello, le Procure generali presso le Corti di appello, i tribunali per i minorenni e le relative Procure della Repubblica, nonchè i tribunali di sorveglianza, votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.

9. I magistrati fuori ruolo, i magistrati della Direzione nazionale antimafia e i magistrati di merito destinati alla Corte suprema di cassazione ed alla Procura generale presso la stessa Corte, ai sensi degli articoli 115 e 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituiti dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, votano nel seggio del tribunale di Roma.

10. I magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte votano presso l'ufficio centrale elettorale ivi costituito».

Art. 8.

1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 26. - *(Votazioni).* – *1.* Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore.

2. Ogni elettore riceve tre schede, una per ciascuno dei tre collegi unici nazionali di cui all'articolo 23, comma 2.

3. Ogni elettore esprime il proprio voto per un solo magistrato su ciascuna scheda elettorale.

4. Sono bianche le schede prive di voto valido.

5. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile.

6. È nullo il voto espresso per magistrati non eleggibili, ovvero eleggibili in collegi diversi da quello cui si riferisce la scheda, ovvero espresso in modo da non consentire l'individuazione della preferenza.

7. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte suprema di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali dividono le schede per collegio e le trasmettono alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 6, che provvede allo scrutinio.

8. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale».

Art. 9.

1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. - *(Scrutinio e assegnazione dei seggi).* – *1.* La commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio, separatamente per ciascun collegio, aprendo le schede elettorali e dividendo quelle valide in gruppi secondo la preferenza espressa; determina il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato.

2. Vengono dichiarati eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti,

in numero pari a quello dei seggi da assegnare in ciascun collegio. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato più anziano.

3. Nel caso in cui il numero dei candidati dichiarati eletti sia inferiore a quello dei seggi, entro un mese vengono indette elezioni suppletive per l'assegnazione dei seggi ancora vacanti. Fino all'assegnazione di tutti i seggi, lo svolgimento dei compiti e funzioni istituzionali del Consiglio superiore della magistratura è assicurato dalla presenza di componenti eletti in numero non inferiore a dodici, dei quali otto togati e quattro eletti dal Parlamento in seduta comune; degli otto membri togati almeno due devono rispettivamente appartenere alle categorie di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 23. In caso diverso si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 30».

Art. 10.

1. L'articolo 28 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 28. - *(Contestazioni).* – *1.* I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte suprema di cassazione provvedono a maggioranza circa le contestazioni sorte durante le operazioni di voto.

2. La commissione centrale elettorale provvede a maggioranza circa le contestazioni sulla validità delle schede.

3. Delle contestazioni e delle decisioni relative è dato atto nel verbale delle operazioni elettorali».

Art. 11.

1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 39. - *(Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati).* – *1.* Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di preferenze nell'ambito dello stesso collegio. In mancanza, entro un mese vengono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dall'articolo 27, comma 3, per l'assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti».

Art. 12.

1. Gli articoli 23-*bis,* 24-*bis* e 24-*ter* della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono abrogati.

Art. 13.

1. Il secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione della carica il Consiglio superiore della magistratura dispone, eventualmente anche in soprannumero, il rientro in ruolo dei magistrati nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate. Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può essere nominato ad ufficio direttivo o semidirettivo diverso da quello eventualmente ricoperto prima dell'elezione o nuovamente collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie. La predetta disposizione tuttavia non si applica quando il collocamento fuori del ruolo organico è disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive».

2. La disposizione introdotta dal comma 1 non si applica ai magistrati componenti elet-

tivi che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

1. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le disposizioni di attuazione e di coordinamento della presente legge eventualmente necessarie, entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

2. Qualora le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge debbano effettuarsi, ai sensi dell'articolo 21 della legge 24 marzo 1958, n. 195, prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il termine di cui al predetto articolo 21 è prorogato di non oltre sessanta giorni.

Art. 15.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano al Consiglio superiore della magistratura in carica alla data di entrata in vigore della medesima.

Art. 16.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 891):

Presentato dal Ministro della giustizia (CASTELLI) il 26 novembre 2001.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 5 dicembre 2001 con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 19 dicembre 2001; il 16, 22, 23, 29, 30 gennaio 2002; il 5 febbraio 2002.

Esaminato in aula il 12, 13 febbraio 2002 ed approvato il 14 febbraio 2002.

Camera dei deputati (atto n. 2356):

Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali), II (Giustizia), in sede referente, il 18 febbraio 2002.

Esaminato dalle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia), in sede referente, il 20, 21, 28 febbraio 2002; il 5, 6, 7, 12, 13 e 14 marzo 2002.

Esaminato in aula il 19 e 20 marzo 2002 e approvato, con modificazioni, il 21 marzo 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 891-*B*):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 22 marzo 2002 con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 26 marzo 2002.

Esaminato ed approvato in aula il 27 marzo 2002.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

«Art. 1 *(Componenti e sede del Consiglio)*. — Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, da *sedici* componenti eletti dai magistrati ordinari e da *otto* componenti eletti dal Parlamento, in seduta comune delle due Camere.

Il Consiglio elegge un vice presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.

Il Consiglio ha sede in Roma.».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 4 della citata legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

«Art. 4 *(Composizione della sezione disciplinare)*. — La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita ad una sezione disciplinare, composta da *sei* componenti effettivi e da *quattro* supplenti.

I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione; *un componente eletto dal Parlamento, che presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente del Consiglio superiore;* un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; *due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'art. 23, comma 2, lettera* c); *un magistrato che esercita le funzioni di cui all'art. 23, comma 2, lettera* b).

I componenti supplenti sono: un magistrato di Corte di cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; *un magistrato che esercita le funzioni di cui all'art. 23, comma 2, lettera* b)*; un magistrato che esercita le funzioni di cui all'art. 23, comma 2, lettera* c)*; un componente eletto dal Parlamento.*

Il vicepresidente del Consiglio superiore è componente di diritto; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore tra i propri membri. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, è eletto il più anziano per età.

Nell'ipotesi in cui il Presidente del Consiglio superiore si avvalga della facoltà di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente.

Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 5 della citata legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 5 *(Validità delle deliberazioni del Consiglio superiore)*. — Per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura è necessaria la presenza di almeno *dieci* magistrati e di almeno *cinque* componenti eletti dal Parlamento.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale quello del Presidente.».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 6 della citata legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 6 *(Deliberazioni della sezione disciplinare)*. — In caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione il vicepresidente è sostituito, sempre che il Presidente del Consiglio superiore non intenda avvalersi della facoltà di presiedere la sezione dal componente effettivo eletto dal Parlamento. Il componente che sostituisce il vicepresidente e gli altri componenti effettivi sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.

Il componente effettivo eletto dal Parlamento è sostituito dal supplente della stessa categoria.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui il componente effettivo sostituisce il vicepresidente del Consiglio superiore.

I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.

Sulla ricusazione di un componente della sezione disciplinare, decide la stessa sezione, previa sostituzione del componente ricusato con il supplente corrispondente.

Dinanzi alla sezione disciplinare il dibattito si svolge in pubblica udienza; se i fatti oggetto dell'incolpazione non riguardano l'esercizio della funzione giudiziaria ovvero se ricorrono esigenze di tutela del diritto dei terzi o esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria con riferimento ai fatti contestati e all'ufficio che l'incolpato occupa, la sezione disciplinare può disporre, su richiesta di una delle parti, che il dibattito si svolga a porte chiuse.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, in caso di parità prevale la soluzione più favorevole all'incolpato.».

Nota all'art. 5:

— Si riporta per opportuna conoscenza il testo degli articoli 116 e 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario come sostituito dall'art. 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48 — Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura):

«Art. 116 *(Magistrati di appello destinati alla Procura generale presso la Corte di cassazione)*. — 1. Della pianta organica della Procura generale presso la Corte di cassazione fanno parte ventidue magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di appello. Con decreto del Procuratore generale i magistrati possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di sostituto procuratore generale della Corte di cassazione.».

«Art. 115 *(Magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte di cassazione)* — 1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte trenta magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di appello e ventidue magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo. Con decreto del primo presidente della Corte di cassazione i magistrati di appello possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di consigliere della Corte di cassazione.».

Nota all'art. 6:

— Si riporta per opportuna conoscenza il testo degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura):

«Art. 30 *(Sospensione del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare)*. — All'inizio o nel corso del procedimento, il Tribunale disciplinare, su richiesta del Ministro o del pubblico ministero presso il tribunale stesso, può, sentito l'incolpato, disporne la sospensione provvisoria dalle funzioni e dallo stipendio.

Al magistrato sospeso, od alla moglie ed ai figli minorenni, può essere attribuito un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.

In caso di urgenza, i provvedimenti di cui ai precedenti commi possono essere adottati con decreto del Ministro, il quale però deve richiedere contemporaneamente il giudizio disciplinare.

Il Tribunale disciplinare può, anche d'ufficio, revocare la sospensione, o concedere l'assegno alimentare negato o modificare la misura di quello concesso.

Contro i provvedimenti emanati dal Consiglio giudiziario, ai sensi dei precedenti commi, è ammesso ricorso alla Corte disciplinare, da parte dell'incolpato o del pubblico ministero presso il tribunale disciplinare entro cinque giorni dalla comunicazione, e da parte del Ministro entro venti giorni dalla comunicazione stessa.

Il ricorso non ha effetto sospensivo ed è presentato a norma dell'art. 37.».

«Art. 31 *(Sospensione preventiva del magistrato sottoposto a procedimento penale)*. — Il magistrato sottoposto a procedimento penale è sospeso di diritto dalle funzioni e dallo stipendio, e collocato fuori ruolo organico della magistratura dal giorno in cui è stato emesso contro di lui mandato o ordine di cattura.

Qualora l'arresto sia avvenuto senza ordine o mandato, la sospensione decorre dal giorno dell'arresto se l'autorità giudiziaria ha ritenuto che l'imputato deve rimanere in istato di detenzione a norma dell'art. 246 del codice di procedura penale.

Il magistrato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo può, con provvedimento del Ministro della giustizia, essere provvisoriamente sospeso dalle funzioni e dallo stipendio.

Il Ministro della giustizia può concedere al magistrato sospeso, o alla moglie e ai figli minorenni di lui, un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.

In caso di sentenza di proscioglimento il magistrato riacquista il diritto agli stipendi e assegni non parcepiti, detratta la somma corrisposta per assegno alimentare, salvo che, essendo istituito o istituendosi il procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sia altrimenti disposto».

Note all'art. 7:

— Per il testo degli articoli 23 e 24 della citata legge 24 marzo 1958, n. 195, vedi rispettivamente gli articoli 5 e 6 della legge qui pubblicata.

— Per il testo degli articoli 115 e 116 del citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituiti dall'art. 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, vedi note all'art. 5.

Nota all'art. 8:

— Per il testo degli articoli 23 e 25 della citata legge 24 marzo 1958, n. 195, vedi rispettivamente gli articoli 5 e 7 della legge qui pubblicata.

Note all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 23 della citata legge 24 marzo 1958, n. 195, vedi l'art. 5 della legge qui pubblicata.

— Si riporta il testo dell'art. 30 della citata legge 24 marzo 1958, n. 195:

«Art. 30 *(Cessazione del Consiglio al termine del quadriennio)*. — Il Consiglio superiore scade al termine del quadriennio.

Tuttavia finché non è insediato il nuovo Consiglio continua a funzionare quello precedente.».

Nota all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 27 della citata legge 24 marzo 1958, n. 195, vedi l'art. 9 della legge qui pubblicata.

Nota all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, come modificato dalla legge qui pubblicata, si precisa al riguardo che la disposizione del secondo comma «non si applica ai magistrati componenti elettivi che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge»:

«Art. 30 *(Collocamento fuori ruolo)*. — I magistrati componenti del Consiglio superiore contiunano a esercitare le loro funzioni negli uffici giudiziari ai quali appartengono.

I magistrati componenti elettivi sono collocqati fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione della carica il Consiglio superiore della magistratura dispone, eventualmente anche in soprannumero, il rientro in ruolo dei magistrati nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate. Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può essere nominato ad ufficio direttivo o semidirettivo diverso da quello eventualmente ricoperto prima dell'elezione o nuovamente collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie. La predetta disposizione tuttavia non si applica quando il collocamento fuori del ruolo organico è disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive.».

Note all'art. 14:

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

— Si riporta il testo dell'art. 21 della citata legge 24 marzo 1958, n. 195:

«Art. 21 *(Convocazione dei corpi elettorali)*. — Le elezioni per il Consiglio superiore hanno luogo entro tre mesi dallo scadere del precedente Consiglio.

Esse si svolgono nei giorni stabiliti dal Presidente del Consiglio superiore e dal Presidente delle due Camere del Parlamento.

La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della convocazione dei rispettivi corpi elettorali avviene almeno quaranta giorni prima delle elezioni.».

02G0077

DECRETO-LEGGE 28 marzo 2002, n. **45.**

Proroga del termine in materia di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la prosecuzione di una adeguata garanzia finanziaria a favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, in ragione anche della particolare e contingente condizione del mercato in ordine ai costi di assicurazione dei perduranti rischi da atti di guerra o terroristici, necessaria a consentire il proseguimento dell'attività delle stesse;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, è ulteriormente prorogato al 31 maggio 2002.

2. Per il periodo dal 1° aprile al 31 maggio 2002 lo Stato italiano presta la garanzia di cui al decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 413, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 2, commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* del citato decreto-legge n. 450 del 2001.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

02G0076

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° marzo 2002.

Determinazione, in unità euro delle diarie di missione in Grecia del personale statale, civile e militare, delle università e della scuola.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, riguardante il trattamento di missione all'estero spettante al personale dell'amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, secondo il quale le indennità giornaliere spettanti per incarichi di missione all'estero sono stabilite Paese per Paese, direttamente in valuta locale o in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, ove necessario, modificate dal Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie o del costo della vita di ciascun Paese;

Visto il proprio decreto 27 agosto 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 1998, recante le vigenti misure delle diarie di missione all'estero;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/1997 del 17 giugno 1997 del Consiglio dell'Unione europea recante disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Visto il regolamento (CE) n. 974/98 del 3 maggio 1998 del Consiglio dell'Unione europea relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il regolamento (CE) n. 1478/2000 di modifica del regolamento (CE) n. 2866 sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro, laddove si inserisce nell'elenco dei tassi di conversione degli Stati membri quello tra euro e dracme greche;

Considerata l'opportunità di fissare a decorrere dal 1° gennaio 2002 in unità euro anziché in dollari USA le diarie da corrispondere al personale statale, civile e militare, delle università e della scuola in missione in Grecia;

Visti i cambi di finanziamento tra la lira italiana ed il dollaro U.S.A. e tra la lira italiana e la dracma greca stabiliti nella tabella dei cambi di finanziamento allegata al bilancio di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 2001;

Decreta:

Art. 1.

Le diarie nette per le missioni effettuate dal personale statale, civile e militare, delle università e della scuola in Grecia, di cui alla tabella A allegata al decreto ministeriale 27 agosto 1998, sono fissate in unità euro anziché in dollari USA nelle seguenti misure:

PAESI	Valuta	A Gruppo I	B Gruppo II	C Gruppo III	D Gruppo IV	E Gruppo V-IX	F Gruppo X-XI
Grecia	Euro	107,96	97,46	89,81	82,17	71,66	56,37

Roma, 1° marzo 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A03145

DECRETO 25 marzo 2002.

Disposizioni in materia di certificazione tributaria.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante disposizioni in materia di certificazione tributaria ed, in particolare, il comma 2 che demanda ad un decreto del Ministro delle finanze l'indicazione degli adempimenti, dei controlli e delle attività che il soggetto incaricato deve eseguire annualmente per rilasciare la certificazione tributaria;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 29 dicembre 1999 recente disposizioni in materia di certificazione tributaria ed, in particolare, la tabella allegata che riporta i principi di revisione fiscale elaborati dei consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

Visti i principi di revisione tributaria approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti il 3 novembre 1999, dal Consiglio nazionale dei ragionieri il 1° ottobre 1999 e dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro il 24 novembre 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 56 e 57;

Ritenuta la necessità di provvedere a riguardo con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2001;

Decreta:

Art. 1.

Certificatori

1. Ai fini del presente decreto si intendono per «certificatori» i soggetti di cui all'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 2.

Certificazione per il periodo di imposta 2001

1. Per le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2001, il rilascio della certificazione tributaria di cui all'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, implica l'accertamento della corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali, con riferimento alle seguenti componenti del reddito d'impresa:

a) plusvalenze;

b) sopravvenienze attive;

c) interessi attivi;

d) proventi immobiliari;

e) minusvalenze;

f) sopravvenienze passive;

g) perdite su crediti;

h) accantonamenti rischi su crediti;

i) ammortamenti immobilizzazioni immateriali;

l) ammortamenti immobilizzazioni materiali.

2. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, i certificatori tengono conto dei principi di revisione tributaria approvati dai consigli nazionali dei dottori

commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro e riportati in allegato al decreto 29 dicembre 1999.

3. All'esito positivo dei controlli di cui al comma 1, i certificatori rilasciano l'attestazione di certificazione tributaria conforme allo schema raccomandato dai consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro.

Art. 3.

Invio telematico di dati

1. Entro i termini previsti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2001, i certificatori inviano telematicamente all'Agenzia delle entrate l'elenco dei contribuenti ai quali hanno rilasciato la certificazione tributaria con l'indicazione, per ciascuno di essi, dei soggetti che hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le scritture contabili.

Art. 4.

Controlli

1. Fermi restando i controlli finalizzati a riscontrare la correttezza delle certificazioni rilasciate, come previsto dall'art. 26, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, l'attività di controllo e di verifica dell'amministrazione finanziaria relativamente alle dichiarazioni per le quali è stata rilasciata la certificazione tributaria sarà riferita di regola alle componenti di reddito che non hanno costituito oggetto di certificazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A03593

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 febbraio 2002.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Valpesio» in comune di Chiusa Pesio al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 18 ottobre 2000 con la quale la società Fontana Carle S.a.s. con sede in Cuneo, piazza Galimberti n. 1, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Valpesio» che sgorga dalla sorgente Fontana Carle nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita nel comune di Chiusa Pesio (Cuneo), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione fatta pervenire dalla società con nota in data 8 novembre 2001;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 31 gennaio 2002;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Valpesio» che sgorga dalla sorgente Fontana Carle nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita nel comune di Chiusa Pesio (Cuneo).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 26 febbraio 2002

p. *Il direttore generale:* SCRIVA

02A03073

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 febbraio 2002.

Autorizzazione all'organismo di controllo «Istituto nord ovest qualità soc. coop. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita «Mozzarella» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari e in particolare l'art. 14 concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 2527/92 della Commissione del 25 novembre 1998 con il quale è stata iscritta nell'albo delle attestazioni di specificità di cui all'art. 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2082/92 la denominazione «Mozzarella»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14, che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, contenente apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali e prevedendo apposite sezioni per gli organismi autorizzati al controllo sulle attestazioni di specificità;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999 che individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'istanza presentata in data 2 novembre 2001 da «Istituto nord ovest qualità soc. coop a r.l.» intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare i controlli sulla S.T.G. «Mozzarella»;

Considerato che gli organismi privati autorizzati per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la attestazione di specificità protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Considerato che «Istituto nord ovest qualità soc. coop a r.l.», risulta già iscritta nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificità (S.T.G.), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Visto il decreto 28 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 luglio 2001 relativo alla «Approvazione del piano di controllo e del prospetto tariffario relativi alla S.T.G. "Mozzarella", registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92»;

Considerato che, in data 7 dicembre 2001, «Istituto nord ovest qualità soc. coop a r.l.» ha trasmesso, secondo le previsioni dell'art. 2 del sopracitato decreto ministeriale 28 giugno 2001 un piano di controllo ed un piano tariffario conformi agli allegati 1 e 2 del suddetto decreto che individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento del attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo di controllo «Istituto nord ovest qualità soc. coop a r.l.», con sede in piazza Carlo Alberto Grosso n. 82 - 12033 Moretta (Cuneo), iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificità (S.T.G.) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, è autorizzato, ai sensi del comma 1 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari per il prodotto S.T.G. «Mozzarella» registrato in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 2527/92 della Commissione del 25 novembre 1998.

2. In conseguenza dell'autorizzazione di cui al comma precedente lo stesso organismo è iscritto nell'apposita sezione dell'elenco degli organismi autorizzati nella quale risultano iscritti gli organismi autorizzati al controllo sulla S.T.G. «Mozzarella».

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per «Istituto nord ovest qualità soc. coop a r.l.», del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti indicati, con decreto dell'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni, che il medesimo articolo individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «Istituto nord ovest qualità soc. coop a r.l.», non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo ed il piano tariffario così come presentati ed esaminati, senza il preventivo assenso dell Autorità nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Istituto nord ovest qualità soc. coop a r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la S.T.G. «Mozzarella» venga apposta la dicitura «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Istituto nord ovest qualità soc. coop a r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Istituto nord ovest qualità soc. coop a r.l.» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della S.T.G. «Mozzarella» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Istituto nord ovest qualità soc. coop a r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione ovvero, nei casi di urgenza, a ratifica da parte dell' Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della S.T.G. «Mozzarella» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ha sede lo stabilimento di produzione dell attestazione di specificità.

Roma, 28 febbraio 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

02A03110

DECRETO 28 febbraio 2002.

Autorizzazione all'organismo di controllo «Is.Me.Cert. Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare», ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita «Mozzarella», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari e in particolare l'art. 14 concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 2527/92 della Commissione del 25 novembre 1998 con il quale è stata iscritta nell'albo delle attestazioni di specificità di cui all'art. 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2082/92 la denominazione «Mozzarella»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14, che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, contenente apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali e prevedendo apposite sezioni per gli organismi autorizzati al controllo sulle attestazioni di specificità;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999 che individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'istanza presentata in data 22 novembre 2001 da «Is.Me.Cert. Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare» intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare i controlli sulla S.T.G. «Mozzarella»;

Considerato che gli organismi privati autorizzati per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/1992 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la attestazione di specificità protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Considerato che «Is.Me.Cert. Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare», risulta già iscritta nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificità (S.T.G.) di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Visto il decreto 28 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 luglio 2001 relativo alla «Approvazione del piano di controllo e del prospetto tariffario relativi alla S.T.G. «Mozzarella», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92;

Considerato che, in data 7 dicembre 2001, «Is.Me. Cert. Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare» ha trasmesso, secondo le previsioni dell'art. 2 del sopracitato decreto ministeriale 28 giugno 2001 un piano di controllo ed un piano tariffario conformi agli allegati 1 e 2 del suddetto decreto che individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo di controllo «Is.Me.Cert. Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare», con sede in via G. Porzio - Centro Direzionale Is. G1 - Napoli, iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificità (S.T.G.) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, è autorizzato, ai sensi del comma 1 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari per il prodotto S.T.G. «Mozzarella» registrato in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 2527/92 della Commissione del 25 novembre 1998.

2. In conseguenza dell'autorizzazione di cui al comma precedente lo stesso organismo è iscritto nell'apposita sezione dell'elenco degli organismi autorizzati nella quale risultano iscritti gli organismi autorizzati al controllo sulla S.T.G. «Mozzarella».

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per «Is.Me.Cert. Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti indicati, con decreto dell'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni, che il medesimo articolo individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «Is.Me.Cert. Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentore», non può modificare il proprio statuto, propri organi di rappresen-

tanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo ed il piano tariffario così come presentati ed esaminati, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente e provvedere a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Is.Me.Cert. Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentore» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la S.T.G. «Mozzarella» venga apposta la dicitura «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Is.Me.Cert. Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentore» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Is.Me.Cert. Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentore» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della S.T.G. «Mozzarella» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Is.Me.Cert. Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentore» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali utili elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione ovvero, nei casi di urgenza, a ratifica da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, contusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della S.T.G. «Mozzarella» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ha sede lo stabilimento di produzione dell'attestazione di specificità.

Roma, 28 febbraio 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

02A03180

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 febbraio 2002.

Sostituzione di un membro effettivo, in seno alla commissione di conciliazione di Formia.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LATINA

Visto il decreto n. 19 del 1° agosto 1997, con il quale è stata costituita la commissione di conciliazione di Formia;

Vista la lettera del 18 febbraio 2002, con la quale il dott. Di Spirito Vespasiano rassegna le proprie dimissioni dalla commissione circoscrizionale di conciliazione di Formia;

Vista la nota protocollo n. 566/1R06 del 18 febbraio 2002, con la quale l'Assindustria di Latina segnala il nominativo del sig. Gerarduzzi Onorino Mario, quale membro effettivo della suddetta commissione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente provvedimento, il sig. Gerarduzzi Onorino Mario, nato a Fiume Veneto (Pordenone) l'11 settembre 1958, domiciliato presso l'Assindustria di Latina, è nominato membro effettivo, in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla commissione di conciliazione di Formia, in sostituzione del dott. Di Spirito Vespasiano, dimissionario.

Latina, 19 febbraio 2002

Il direttore: D'INCERTOPADRE

02A03148

DECRETO 20 febbraio 2002.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione provinciale integrazione salariale edilizia ed affini di Sondrio.

IL DIRIGENTE
PREPOSTO ALLA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
DI MILANO;

Visto l'art. 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 608 del 9 maggio 1994, recante norme sul riordino degli organi collegiali;

Visto il proprio decreto in data 31 luglio 1996, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per la cassa integrazione salariale edilizia e affini della provincia di Sondrio;

Tenuto conto che i seguenti signori si sono dimessi dai rispettivi incarichi: Loris Dal Molin da membro effettivo, Sergio Clari e Sergio Raitelli da membri supplenti;

Vista la nota n. 1287 del 18 gennaio 2002, con cui Cgil-Cisl e Uil di Sondrio segnalano le seguenti sostituzioni e nomine: Sergio Clari, già membro supplente, quale membro effettivo, in sostituzione di Loris Dal Molin; Loris Dal Molin e Giordano Iobizzi, quali membri supplenti, in sostituzione, rispettivamente l'uno di Sergio Clari, l'altro di Sergio Raitelli;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione dei membri dimissionari della commissione;

Decreta:

Il sig. Sergio Clari, già membro supplente è nominato membro effettivo della Commissione provinciale integrazione salariale edilizia e affini di Sondrio, in sostituzione del sig. Loris Dal Molin.

I signori Loris Dal Molin e Giordano Iobizzi sono nominati membri supplenti della suddetta commissione in sostituzione, rispettivamente, l'uno di Sergio Clari, l'altro di Sergio Raitelli.

Milano, 20 febbraio 2002

Il dirigente: PIANESE

02A03142

DECRETO 20 febbraio 2002.

Sostituzione di un membro supplente della commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni della provincia di Varese.

IL DIRIGENTE
PREPOSTO ALLA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 608 del 9 maggio 1994, recante norme sul riordino degli organi collegiali;

Visto il proprio decreto in data 10 ottobre 1995, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni della provincia di Varese;

Tenuto conto che il sig. Claudio Lissoni, membro supplente della sopraccitata commissione, si è dimesso dall'incarico;

Vista la nota dell'Alpi di Varese dell'8 gennaio 2002, con cui si disegna il dott. Luca Piatti, quale membro supplente della suddetta commissione, in sostituzione del sig. Claudio Lissoni;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione dei membri dimissionari della commissione;

Decreta:

Il dott. Luca Piatti è nominato membro supplente della commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni della provincia di Varese, in sostituzione del sig. Claudio Lissoni, dimissionario.

Milano, 20 febbraio 2002

Il dirigente: PIANESE

02A03143

DECRETO 20 febbraio 2002.

Sostituzione di un membro supplente della commissione provinciale per la cassa integrazione salariale edilizia e affini della provincia di Brescia.

IL DIRIGENTE
PREPOSTO ALLA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 608 del 9 maggio 1994, recante norme sul riordino degli organi collegiali;

Vista la circolare del Ministero del lavoro n. 94/83;

Visto il proprio decreto in data 12 marzo 1996, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per la cassa integrazione salariale edilizia e affini della provincia di Brescia;

Tenuto conto che il rag. Franco Susini, membro supplente della sopraccitata commissione, si è dimesso dall'incarico;

Vista la nota del collegio dei costruttori edili di Brescia n. 790 del 19 dicembre 2001, con cui si designa il dott. Alessandro Scalvi, quale membro supplente della suddetta commissione, in sostituzione del rag. Franco Susini;

Considerata la necessità di dover provvedere alla sostituzione dei membri dimissionari della commissione;

Decreta:

Il dott. Alessandro Scalvi è nominato membro supplente della commissione provinciale per la cassa integrazione salariale edilizia e affini della provincia di Brescia, in sostituzione del rag. Franco Susini, dimissionario.

Milano, 20 febbraio 2002

Il dirigente: PIANESE

02A03144

DECRETO 26 febbraio 2002.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Salerno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il decreto n. 502 dell'11 febbraio 1974 con il quale è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota n. 196/91/AG in data 21 febbraio 2002 con la quale la Confcommercio di Salerno chiede la sostituzione del sig. Cavaliere Luigi, dimissionario, componente effettivo della predetta commissione, con il sig. Romano Alberto, nato il 6 dicembre 1975;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione di cui innanzi;

Decreta:

Il sig. Romano Alberto è nominato componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, in sostituzione del sig. Cavaliere Luigi, dimissionario, ed in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Salerno, 26 febbraio 2002

Il direttore provinciale: COPPOLA

02A03211

DECRETO 27 febbraio 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa agricola «Zootecnica» a r.l., in Petriolo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Macerata nei confronti della società cooperativa agricola Zootecnica a r.l., con sede legale in Petriolo - via S. Antonio, è emerso che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545 del codice civile;

Preso atto che il liquidatore a far tempo dal 19 novembre 1992 non ha espletato i compiti inerenti la procedura di liquidazione;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 1999, con il quale è stata trasferita alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori ordinari ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il parere espresso, con voto unanime, dal Comitato centrale per le cooperative, nella seduta del 4 dicembre 2001, secondo il quale il liquidatore della società cooperativa agricola Zootecnica a r.l. deve essere sostituito a norma dell'art. 2545 del codice civile;

Considerata la disponibilità manifestata dal dott. Nicola Mercuri con comunicazione pervenuta a questa direzione provinciale del lavoro a mezzo fax in data 22 febbraio 2002;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Nicola Mercuri nato a Petriolo (Macerata) il 3 settembre 1941, domiciliato a Corridonia - via San Giovanni n. 4, è nominato liquidatore della società cooperativa agricola Zootecnica a r.l., con sede in Petriolo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Macerata, 27 febbraio 2002

Il direttore provinciale: BUCOSSI

02A03025

DECRETO 8 marzo 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale delle cooperative della società cooperativa «Cima» a r.l., in Porlezza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COMO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, che attribuisce al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi;

Visto l'art. 8 del succitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato che prevede a carico delle società cooperative il versamento di un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi ogni biennio con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito il predetto art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la possibilità di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per gli enti cooperativi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra entro il biennio di riferimento;

Considerato che con decreto ministeriale 21 giugno 2000, è stato decentrato alle direzioni provinciali del lavoro il provvedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la circolare n. 65 del 27 settembre 2000 contenente le disposizioni attuative del decreto ministeriale suindicato;

Accertato che la società cooperativa di seguito indicata ha omesso il versamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio 1999/2000;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cima» a r.l., con sede legale in Porlezza, posizione n. 1742/182009, è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura.

Art. 2.

Il prefetto di Como è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso questo decreto, è ammesso, nel termine di trenta giorni, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV.

Como, 8 marzo 2002

Il direttore provinciale: BRUNO

02A03210

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 marzo 2002.

Determinazione, per l'anno 2001, degli ambiti territoriali circoscrizionali che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età di lavoro superiore alla media nazionale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il quale prevede che, per le imprese operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;

Ritenuto che i soggetti destinatari della norma di cui al predetto art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, siano tutte le imprese, operanti nelle circoscrizioni non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale;

Considerato che la determinazione delle aree che presentano un rapporto di iscrizione al collocamento inferiore, ovvero superiore, al rapporto medio nazionale, è valida anche per l'applicazione di altre disposizioni di legge che fanno riferimento al medesimo criterio;

Considerato che il rapporto medio nazionale per l'anno 2000 tra gli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e la popolazione residente in età da lavoro è stato individuato dalla Direzione generale reti informative e osservatorio del mercato del lavoro nella misura del 17,8%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione europea, con il presente decreto vengono determinati, per l'anno 2001, gli ambiti territoriali circoscrizionali che presentano un rapporto tra gli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, indicata nel 17,8%, quali risultano dall'elenco allegato che ne costituisce parte integrante.

La determinazione delle aree che presentano un rapporto di iscrizione inferiore, ovvero superiore, al rapporto medio nazionale, è valida anche per l'applicazione di altre disposizioni di legge che facciano riferimento alle medesime condizioni.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2002

Il Ministro: MARONI

ALLEGATO

DIREZIONE GENERALE RETI INFORMATIVE E OSSERVATORIO MERCATO LAVORO

Rilevazione circoscrizionale della popolazione residente in età da lavoro
e degli iscritti alla 1^ classe del collocamento
ANNO 2000

CENTRI PER L'IMPIEGO (CPI)	POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETA' DA LAVORO AL 31/12/1999			ISCRITTI ALLA 1^ CLASSE (MEDIA 2000)			Rapporto di iscrizione nell'anno 2000	CPI aventi rapporto maggiore del rapporto naz.
	M	F	T	M	F	T		
PIEMONTE								
TORINO	308369	307680	616049	36304	56823	93127	15,1%	
CHIERI	29471	29819	59290	1712	3497	5209	8,8%	
CHIVASSO	25748	24939	50687	1469	3329	4798	9,5%	
CIRIE'	39138	37978	77116	3218	6340	9558	12,4%	
CUORGNE'	21206	21072	42278	1560	3012	4572	10,8%	
IVREA	41912	41017	82929	4381	7239	11620	14,0%	
MONCALIERI	67678	67221	134899	4967	10126	15093	11,2%	
ORBASSANO	40566	41504	82070	3255	6972	10227	12,5%	
PINEROLO	46326	45058	91384	3610	7103	10713	11,7%	
RIVOLI	52920	53452	106372	4938	10688	15626	14,7%	
SETTIMO	36788	36720	73508	2829	5946	8775	11,9%	
SUSA	29930	28666	58596	2363	4056	6419	11,0%	
VENARIA	29111	28926	58037	2602	4875	7477	12,9%	
TOT. TORINO	769163	764052	1533215	73208	130006	203214	13,3%	
NOVARA	71028	69877	140905	4543	9383	13926	9,9%	
BORGOMANERO	47393	46594	93987	2070	3936	6006	6,4%	
TOT. NOVARA	118421	116471	234892	6613	13319	19932	8,5%	
OMEGNA	55988	54349	110337	3736	6326	10062	9,1%	
TOT. VERBANO CUSIO OSSOLA	55988	54349	110337	3736	6326	10062	9,1%	
VERCELLI	48880	50761	99641	2651	4935	7586	7,6%	
BORGOSESIA	18797	18200	36997	700	1391	2091	5,7%	
TOT. VERCELLI	67677	68961	136638	3351	6326	9677	7,1%	
BIELLA	67476	67170	134646	2880	4357	7237	5,4%	
TOT. BIELLA	67476	67170	134646	2880	4357	7237	5,4%	
ALESSANDRIA	41750	41794	83544	3337	6065	9402	11,3%	
ACQUI TERME-OVADA	23715	23154	46869	1890	3765	5655	12,1%	
CASALE MONF.-VALENZA	39642	41441	81083	2313	4103	6416	7,9%	
NOVI LIGURE	23455	22836	46291	1972	4229	6201	13,4%	
TORTONA	20816	19960	40776	1333	2631	3964	9,7%	
TOT. ALESSANDRIA	149378	149185	298563	10845	20793	31638	10,6%	
ASTI	68517	66784	135301	4913	8721	13634	10,1%	
TOT. ASTI	68517	66784	135301	4913	8721	13634	10,1%	
CUNEO-BORGO S.D. e DRONERO	51950	50575	102525	3205	6332	9537	9,3%	
ALBA e BRA	50929	52138	103067	2084	4730	6814	6,6%	
FOSSANO e SAVIGLIANO	29147	28727	57874	1311	2225	3536	6,1%	
MONDOVI' e CEVA	28639	27244	55883	985	1942	2927	5,2%	
SALUZZO	25361	23678	49039	1344	2753	4097	8,4%	
TOT. CUNEO	186026	182362	368388	8929	17982	26911	7,3%	
TOT. PIEMONTE	1482646	1469334	2951980	114475	207830	322305	10,9%	
VAL D'AOSTA								
AOSTA	25849	24927	50776	1545	2574	4119	8,1%	
MORGEX	3245	2995	6240	147	259	406	6,5%	
VERRES	14368	13149	27517	744	1335	2079	7,6%	

CENTRI PER L'IMPIEGO (CPI)	POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETA' DA LAVORO AL 31/12/1999			ISCRITTI ALLA 1^ CLASSE (MEDIA 2000)			Rapporto di iscrizione nell'anno 2000	CPI aventi rapporto maggiore del rapporto naz.
	M	F	T	M	F	T		
TOT. AOSTA	43462	41071	84533	2436	4168	6604	7,8%	
TOT. VAL D'AOSTA	43462	41071	84533	2436	4168	6604	7,8%	
LOMBARDIA								
MILANO	435537	454078	889615	24638	22695	47333	5,3%	
ABBIATEGRASSO	24715	24063	48778	1756	1068	2824	5,8%	
CARATE BRIANZA	32148	31725	63873	1194	2205	3399	5,3%	
CASSANO D'ADDA	28374	27763	56137	1184	1895	3079	5,5%	
CESANO MADERNO	57019	59179	116198	4766	7869	12635	10,9%	
CORSICO	42220	41775	83995	2920	4303	7223	8,6%	
LEGNANO	83910	82745	166655	4073	7861	11934	7,2%	
MAGENTA	38317	37236	75553	2112	3513	5625	7,4%	
MELZO	73534	72564	146098	3803	5692	9495	6,5%	
MONZA	89646	89979	179625	4632	7161	11793	6,6%	
RHO	104975	103117	208092	6764	10290	17054	8,2%	
ROZZANO	44290	41670	85960	2258	3953	6211	7,2%	
SAN DONATO MILANESE	60646	60147	120793	3223	4915	8138	6,7%	
SEREGNO	40940	41549	82489	3412	3462	6874	8,3%	
SESTO SAN GIOVANNI	84460	83109	167569	5982	8823	14805	8,8%	
VIMERCATE	52077	51079	103156	2341	3423	5764	5,6%	
TOT. MILANO	1292808	1301778	2594586	75058	99128	174186	6,7%	
LODI	43648	42632	86280	2243	4003	6246	7,2%	
CODOGNO	25793	24725	50518	1272	2392	3664	7,3%	
TOT. LODI	69441	67357	136798	3515	6395	9910	7,2%	
PAVIA	62956	63303	126259	2976	5476	8452	6,7%	
VIGEVANO	71085	73555	144640	2837	5942	8779	6,1%	
VOGHERA	45530	44031	89561	2515	4675	7190	8,0%	
TOT. PAVIA	179571	180889	360460	8328	16093	24421	6,8%	
SONDRIO	19621	19489	39110	1446	2724	4170	10,7%	
BORMIO	8324	7826	16150	671	797	1468	9,1%	
CHIAVENNA	8777	8378	17155	567	766	1333	7,8%	
MORBEGNO	15261	14611	29872	890	1608	2498	8,4%	
TIRANO	9816	9565	19381	862	1319	2181	11,3%	
TOT. SONDRIO (1)	61799	59869	121668	4436	7214	11650	9,6%	
VARESE	70421	70555	140976	2571	4759	7330	5,2%	
BUSTO ARSIZIO	46696	46282	92978	1737	4148	5885	6,3%	
GALLARATE	63603	62690	126293	1702	4689	6391	5,1%	
LUINO	19805	19328	39133	554	1166	1720	4,4%	
LAVENO	19785	19311	39096	336	875	1211	3,1%	
SARONNO	28906	28366	57272	694	1881	2575	4,5%	
SESTO CALENDE	5299	5146	10445	299	794	1093	10,5%	
TRADATE	17568	17067	34635	365	786	1151	3,3%	
TOT. VARESE	272083	268745	540828	8258	19098	27356	5,1%	
BERGAMO	94063	93041	187104	4088	6366	10454	5,6%	
ALBINO	33165	32189	65354	1091	1792	2883	4,4%	
ALME'	16415	15758	32173	732	934	1666	5,2%	
CLUSONE	15057	14123	29180	566	1045	1611	5,5%	
GRUMELLO MONTE	26135	24344	50479	1290	1545	2835	5,6%	
LOVERE	11195	10867	22062	485	917	1402	6,4%	
PONTE SAN PIETRO	41949	40325	82274	1399	2571	3970	4,8%	
ROMANO DI LOMBARDIA	22190	20973	43163	1119	1440	2559	5,9%	
TRESCORE BALNEARIO	16576	15467	32043	796	1007	1803	5,6%	
TREVIGLIO	52419	49854	102273	1266	2119	3385	3,3%	
ZOGNO	15579	14451	30030	609	1063	1672	5,6%	

CENTRI PER L'IMPIEGO (CPI)	POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETA' DA LAVORO AL 31/12/1999			ISCRITTI ALLA 1^ CLASSE (MEDIA 2000)			Rapporto di iscrizione nell'anno 2000	CPI aventi rapporto maggiore del rapporto naz.
	M	F	T	M	F	T		
TOT. BERGAMO [2]	344743	331392	676135	13441	20799	34240	5,1%	
BRESCIA	120115	117496	237611	6830	8631	15461	6,5%	
BRENO	31951	29934	61885	1984	3550	5534	8,9%	
CHIARI	28384	26903	55287	2751	2081	4832	8,7%	
DESENZANO D/GARDA	23800	23751	47551	1204	2070	3274	6,9%	
ISEO	20474	19504	39978	992	1459	2451	6,1%	
LENO	29875	27847	57722	1192	1851	3043	5,3%	
MONTICHIARI	29118	27137	56255	1295	2284	3579	6,4%	
ORZINUOVI	17016	15692	32708	1254	1351	2605	8,0%	
PALAZZOLO S/OGLIO	18349	17430	35779	1475	1492	2967	8,3%	
SALO'	13412	12953	26365	697	1234	1931	7,3%	
SAREZZO	38968	36226	75194	1521	2188	3709	4,9%	
VESTONE	21222	19373	40595	698	1116	1814	4,5%	
TOT. BRESCIA	392684	374246	766930	21893	29307	51200	6,7%	
COMO	55577	62120	117697	3407	5392	8799	7,5%	
APPIANO GENTILE	37893	43129	81022	3090	4513	7603	9,4%	
CANTU'	46556	47321	93877	1257	2983	4240	4,5%	
ERBA	27180	27020	54200	899	1604	2503	4,6%	
MENAGGIO	17948	17029	34977	935	1409	2344	6,7%	
TOT. COMO	185154	196619	381773	9588	15901	25489	6,7%	
LECCO	71159	68928	140087	2340	4440	6780	4,8%	
MERATE	37585	36539	74124	1191	2127	3318	4,5%	
TOT. LECCO	108744	105467	214211	3531	6567	10098	4,7%	
CREMONA	40104	39173	79277	2604	4333	6937	8,8%	
CASALMAGGIORE	12753	12051	24804	737	1156	1893	7,6%	
CREMA	44178	42317	86495	1919	3370	5289	6,1%	
SORESINA	18670	17782	36452	1021	1676	2697	7,4%	
TOT. CREMONA	115705	111323	227028	6281	10535	16816	7,4%	
MANTOVA	50166	50246	100412	2338	4358	6696	6,7%	
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	29962	28664	58626	1495	2513	4008	6,8%	
OSTIGLIA	14758	14794	29552	806	1506	2312	7,8%	
SUZZARA	17006	16315	33321	665	1158	1823	5,5%	
VIADANA	15162	14657	29819	490	937	1427	4,8%	
TOT. MANTOVA	127054	124676	251730	5794	10472	16266	6,5%	
TOT. LOMBARDIA	3149786	3122361	6272147	160123	241509	401632	6,4%	
LIGURIA								
GENOVA	238597	241979	480576	29347	44172	73518	15,3%	
CHIAVARI	54481	55478	109959	5517	8818	14335	13,0%	
TOT. GENOVA [3]	293078	297457	590535	34864	52990	87853	14,9%	
IMPERIA	24511	24519	49030	2458	3539	5997	12,2%	
SANREMO	27176	28109	55285	2482	3556	6038	10,9%	
VENTIMIGLIA	19513	19509	39022	2247	3202	5449	14,0%	
TOT. IMPERIA	71200	72137	143337	7187	10297	17484	12,2%	
LA SPEZIA	52668	52410	105078	6632	10382	17014	16,2%	
SARZANA	20111	20070	40181	2390	4014	6404	15,9%	
TOT. LA SPEZIA	72779	72480	145259	9022	14396	23418	16,1%	
SAVONA	39575	40463	80038	4466	6866	11332	14,2%	
ALBENGA	19007	19207	38214	1919	2725	4644	12,2%	
VALLE BORMIDA	13542	13213	26755	1379	2340	3719	13,9%	
FINALE LIGURE	18911	19376	38287	1642	2533	4175	10,9%	

CENTRI PER L'IMPIEGO (CPI)	POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETA' DA LAVORO AL 31/12/1999			ISCRITTI ALLA 1^ CLASSE (MEDIA 2000)			Rapporto di iscrizione nell'anno 2000	CPI aventi rapporto maggiore del rapporto naz.
	M	F	T	M	F	T		
TOT. SAVONA	91035	92259	183294	9406	14464	23870	13,0%	
TOT. LIGURIA	528092	534333	1062425	60479	92147	152625	14,4%	
ITALIA NORD OVEST	*5203986*	*5167099*	*10371085*	*337513*	*545654*	*883166*	*8,5%*	
VENETO								
VENEZIA	107382	108239	215621	8650	11768	20418	9,5%	
CHIOGGIA	26165	25432	51597	1862	3434	5296	10,3%	
DOLO	41147	40650	81797	1835	3253	5088	6,2%	
MIRANO	46398	45832	92230	2199	3762	5961	6,5%	
PORTOGRUARO	32641	31995	64636	2393	4708	7101	11,0%	
SAN DONA' DI PIAVE	37717	37448	75165	3291	6054	9345	12,4%	
TOT. VENEZIA	291450	289596	581046	20230	32979	53209	9,2%	
PADOVA	147837	148574	296411	4992	8831	13823	4,7%	
CAMPOSAMPIERO	28817	27736	56553	1504	2537	4041	7,1%	
CITTADELLA	40268	39015	79283	814	2007	2821	3,6%	
ESTE	27289	26187	53476	1115	2456	3571	6,7%	
MONSELICE	35061	34057	69118	1784	3720	5504	8,0%	
PIOVE DI SACCO	22084	21619	43703	1060	2112	3172	7,3%	
TOT. PADOVA	301356	297188	598544	11269	21663	32932	5,5%	
ROVIGO	37180	36733	73913	2259	5175	7434	10,1%	
ADRIA	26577	25938	52515	1946	4179	6125	11,7%	
BADIA POLESINE	21381	20725	42106	972	2116	3088	7,3%	
TOT. ROVIGO	85138	83396	168534	5177	11470	16647	9,9%	
TREVISO	102518	100694	203212	4470	7153	11623	5,7%	
CASTELFRANCO VENETO	42390	40280	82670	1735	2598	4333	5,2%	
CONEGLIANO	37614	36551	74165	1394	2001	3395	4,6%	
MONTEBELLUNA	36305	34721	71026	1353	1989	3342	4,7%	
ODERZO	25807	24568	50375	961	1688	2649	5,3%	
PIEVE DI SOLIGO	12898	12453	25351	448	542	990	3,9%	
VITTORIO VENETO	19144	18855	37999	827	1141	1968	5,2%	
TOT. TREVISO	276676	268122	544798	11188	17112	28300	5,2%	
VERONA	142224	141301	283525	9000	15969	24969	8,8%	
AFFI	33562	32309	65871	1597	2500	4097	6,2%	
BOVOLONE	18063	17039	35102	989	1877	2866	8,2%	
LEGNAGO	32763	31839	64602	1898	3336	5234	8,1%	
SAN BONIFACIO	35669	33443	69112	1354	2810	4164	6,0%	
VILLAFRANCA DI VERONA	25729	24627	50356	1665	3433	5098	10,1%	
TOT. VERONA	288010	280558	568568	16503	29925	46428	8,2%	
VICENZA	88775	87616	176391	2198	4506	6704	3,8%	
ARZIGNANO	29659	27340	56999	405	939	1344	2,4%	
ASIAGO	7329	6854	14183	288	531	819	5,8%	
BASSANO DEL GRAPPA	50324	49159	99483	1445	3014	4459	4,5%	
LONIGO	20542	19285	39827	835	1631	2466	6,2%	
SCHIO	27664	26469	54133	740	1534	2274	4,2%	
THIENE	33266	31880	65146	685	1527	2212	3,4%	
VALDAGNO	21754	20787	42541	506	1219	1725	4,1%	
TOT. VICENZA	279313	269390	548703	7102	14901	22003	4,0%	
BELLUNO	31680	31215	62895	1232	1815	3047	4,8%	
AGORDO	7256	7078	14334	403	384	787	5,5%	
CALALZO DI CADORE	13911	13692	27603	669	852	1521	5,5%	
FELTRE	20045	19264	39309	762	1104	1866	4,7%	

CENTRI PER L'IMPIEGO (CPI)	POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETA' DA LAVORO AL 31/12/1999			ISCRITTI ALLA 1^ CLASSE (MEDIA 2000)			Rapporto di iscrizione nell'anno 2000	CPI aventi rapporto maggiore del rapporto naz.
	M	F	T	M	F	T		
TOT. BELLUNO	72892	71249	144141	3066	4155	7221	5,0%	
TOT. VENETO	1594835	1559499	3154334	74535	132205	206740	6,6%	
TRENTINO ALTO ADIGE								
TRENTO e MEZZOLOMBARDO	54020	53389	107409	2617	4522	7139	6,6%	
BORGO VALSUGANA	8515	8039	16554	398	812	1210	7,3%	
CAVALESE	6134	5955	12089	295	661	956	7,9%	
CLES	12269	11513	23782	435	1012	1447	6,1%	
FIERA DI PRIMIERO	3253	3148	6401	295	466	761	11,9%	
MALE'	5186	4771	9957	249	367	616	6,2%	
PERGINE	15346	14630	29976	621	1280	1901	6,3%	
RIVA DEL GARDA	14190	14000	28190	966	1607	2573	9,1%	
ROVERETO	27835	26866	54701	1455	2686	4141	7,6%	
TIONE	12106	11335	23441	640	1131	1771	7,6%	
VIGO DI FASSA	3189	3085	6274	298	455	753	12,0%	
TOT. TRENTO	162043	156731	318774	8269	14999	23268	7,3%	
BOLZANO	63171	62016	125187	860	1093	1953	1,6%	
BRESSANONE	16559	15981	32540	151	263	414	1,3%	
BRUNICO	24408	23178	47586	386	696	1082	2,3%	
EGNA	7198	6916	14114	61	97	158	1,1%	
MERANO	30191	29407	59598	581	950	1531	2,6%	
SILANDRO	11207	10412	21619	140	169	309	1,4%	
VIPITENO	6177	5549	11726	97	156	253	2,2%	
TOT. BOLZANO	158911	153459	312370	2276	3424	5700	1,8%	
TOT. TRENTINO ALTO ADIGE	320954	310190	631144	10545	18423	28968	4,6%	
FRIULI VENEZIA GIULIA								
TRIESTE	84047	84591	168638	4689	7752	12441	7,4%	
TOT. TRIESTE	84047	84591	168638	4689	7752	12441	7,4%	
PORDENONE	53719	52760	106479	1676	3643	5319	5,0%	
MANIAGO	8922	8425	17347	408	801	1209	7,0%	
SACILE	12680	12241	24921	342	730	1072	4,3%	
SAN VITO AL TAGLIAMENTO	14164	13683	27847	495	1245	1740	6,2%	
SPILIMBERGO	10335	9551	19886	350	750	1100	5,5%	
TOT. PORDENONE	99820	96660	196480	3271	7169	10440	5,3%	
UDINE	63292	64764	128056	3561	6915	10476	8,2%	
CERVIGNANO DEL FRIULI	24234	23502	47736	1001	2261	3262	6,8%	
CIVIDALE DEL FRIULI	18167	17290	35457	1123	2035	3158	8,9%	
CODROIPO	9085	8795	17880	564	1314	1878	10,5%	
GEMONA DEL FRIULI	10074	9963	20037	571	1218	1789	8,9%	
LATISANA	12640	12145	24785	550	1088	1638	6,6%	
PONTEBBA	4844	4186	9030	302	601	903	10,0%	
SAN DANIELE DEL FRIULI	11445	15302	26747	595	1260	1855	6,9%	
TARCENTO	8876	9087	17963	399	839	1238	6,9%	
TOLMEZZO	13423	12769	26192	596	1215	1811	6,9%	
TOT. UDINE (4)	176080	177803	353883	9262	18746	28008	7,9%	
GORIZIA	24592	23510	48102	1354	2269	3623	7,5%	
MONFALCONE	25369	25066	50435	1474	2744	4218	8,4%	
TOT. GORIZIA (5)	49961	48576	98537	2828	5013	7841	8,0%	
TOT.FRIULI VENEZIA GIULIA	409908	407630	817538	20050	38680	58730	7,2%	
EMILIA ROMAGNA								
BOLOGNA	156961	160103	317064	10757	14684	25441	8,0%	
IMOLA	39441	38896	78337	1973	3632	5605	7,2%	
MINERBIO	40945	40282	81227	1688	3042	4730	5,8%	
PORRETTA TERME	13712	12924	26636	763	1754	2517	9,4%	
S. GIOVANNI IN PERSICETO	27964	27003	54967	1481	2785	4266	7,8%	

CENTRI PER L'IMPIEGO (CPI)	POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETA' DA LAVORO AL 31/12/1999			ISCRITTI ALLA 1^ CLASSE (MEDIA 2000)			Rapporto di iscrizione nell'anno 2000	CPI aventi rapporto maggiore del rapporto naz.
	M	F	T	M	F	T		
SASSO MARCONI	26566	25865	52431	1350	2209	3559	6,8%	
TOT. BOLOGNA	305589	305073	610662	18012	28106	46118	7,6%	
RAVENNA	59175	59156	118331	7149	8923	16072	13,6%	
FAENZA	26648	26050	52698	1634	2627	4261	8,1%	
LUGO	30484	30386	60870	1745	2946	4691	7,7%	
TOT. RAVENNA	116307	115592	231899	10528	14496	25024	10,8%	
REGGIO EMILIA	70122	68370	138492	2379	4761	7140	5,2%	
CASTELNOVO NE' MONTI	10964	10030	20994	313	727	1040	5,0%	
CORREGGIO	16277	16013	32290	429	834	1263	3,9%	
GUASTALLA	21996	20911	42907	634	1278	1912	4,5%	
MONTECCHIO EMILIA	18049	17605	35654	458	1161	1619	4,5%	
SCANDIANO	18945	18188	37133	377	948	1325	3,6%	
TOT. REGGIO EMILIA	156353	151117	307470	4590	9709	14299	4,7%	
FERRARA	48683	50227	98910	5368	9630	14998	15,2%	
ALTO FERRARESE	18677	18041	36718	1016	2529	3545	9,7%	
MEDIO FERRARESE	25272	25182	50454	3007	5182	8189	16,2%	
BASSO FERRARESE	23738	23220	46958	3277	6469	9746	20,8%	**
TOT. FERRARA	116370	116670	233040	12668	23810	36478	15,7%	
FORLI'	56687	56599	113286	3680	7672	11352	10,0%	
CESENA	63131	62304	125435	4535	9358	13893	11,1%	
TOT. FORLI'-CESENA	119818	118903	238721	8215	17030	25245	10,6%	
RIMINI	63297	63447	126744	6769	11920	18689	14,7%	
RICCIONE	29817	29791	59608	3514	6514	10028	16,8%	
TOT. RIMINI	93114	93238	186352	10283	18434	28717	15,4%	
PIACENZA	47152	47045	94197	2617	5354	7971	8,5%	
BOBBIO	1990	1746	3736	147	390	537	14,4%	
CASTEL SAN GIOVANNI	20472	12812	33284	838	1574	2412	7,2%	
FIORENZUOLA	13474	19300	32774	795	1967	2762	8,4%	
PONTE DELL'OLIO	4966	4541	9507	174	187	361	3,8%	
TOT. PIACENZA	88054	85444	173498	4571	9472	14043	8,1%	
PARMA	76430	66502	142932	4080	7172	11252	7,9%	
BORGO VAL DI TARO	14339	13063	27402	848	1582	2430	8,9%	
FIDENZA	31603	32098	63701	1565	2795	4360	8,7%	
LANGHIRANO	13411	12439	25850	428	892	1320	5,1%	
TOT. PARMA	135783	124102	259885	6921	12441	19362	7,5%	
MODENA	85690	84969	170659	5379	7778	13157	7,7%	
CARPI	24426	24510	48936	1399	2046	3445	7,0%	
MIRANDOLA	25979	25587	51566	1288	2142	3430	6,7%	
PAVULLO	11974	11146	23120	453	1045	1498	6,5%	
SASSUOLO	39531	38044	77575	1152	2474	3626	4,7%	
VIGNOLA	25774	24758	50532	972	2195	3167	6,3%	
TOT. MODENA	213374	209014	422388	10643	17680	28323	6,7%	
TOT. EMILIA ROMAGNA	1344762	1319153	2663915	86431	151178	237609	8,9%	
ITALIA NORD EST	*3670459*	*3596472*	*7266931*	*191561*	*340486*	*532047*	*7,3%*	
ITALIA NORD	*8874445*	*8763571*	*17638016*	*529074*	*886140*	*1415213*	*8,0%*	
TOSCANA								
FIRENZE	168471	173612	342083	14813	23105	37918	11,1%	
BORGO SAN LORENZO	18253	17482	35735	1305	2964	4269	11,9%	

CENTRI PER L'IMPIEGO (CPI)	POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETA' DA LAVORO AL 31/12/1999			ISCRITTI ALLA 1^ CLASSE (MEDIA 2000)			Rapporto di iscrizione nell'anno 2000	CPI aventi rapporto maggiore del rapporto naz.
	M	F	T	M	F	T		
CASTELFIORENTINO	13241	13129	26370	982	2123	3105	11,8%	
EMPOLI	38445	38582	77027	2789	5747	8536	11,1%	
FIGLINE VAL D'ARNO	14584	14415	28999	977	2043	3020	10,4%	
PONTASSIEVE	15318	15021	30339	1133	2081	3214	10,6%	
S.CASCIANO IN VAL DI PESA	18282	18162	36444	911	1955	2866	7,9%	
SCANDICCI	28362	29014	57376	1829	3646	5475	9,5%	
TOT. FIRENZE	314956	319417	634373	24739	43664	68403	10,8%	
PRATO	80198	79601	159799	4898	10901	15799	9,9%	
TOT. PRATO	80198	79601	159799	4898	10901	15799	9,9%	
LIVORNO	60386	61161	121547	6250	12061	18311	15,1%	
PIOMBINO	19962	20348	40310	1616	3169	4785	11,9%	
PORTOFERRAIO	11536	10385	21921	1102	1782	2884	13,2%	
ROSIGNANO MARITTIMO	24809	26182	50991	2015	4086	6101	12,0%	
TOT. LIVORNO	116693	118076	234769	10983	21098	32081	13,7%	
PISA	61023	61229	122252	6936	11284	18220	14,9%	
PONTEDERA	34686	34492	69178	3094	5600	8694	12,6%	
SANTA CROCE SULL'ARNO	24147	23440	47587	2046	3301	5347	11,2%	
VOLTERRA	10367	10098	20465	767	1378	2145	10,5%	
TOT. PISA	130223	129259	259482	12843	21563	34406	13,3%	
ARETINA	40561	40722	81283	2902	5232	8134	10,0%	
CASENTINO	11602	11012	22614	777	2000	2777	12,3%	
VALDARNO	28784	28586	57370	1850	3973	5823	10,1%	
VALDICHIANA	15820	15555	31375	1158	2192	3350	10,7%	
VALTIBERINA	9895	9765	19660	742	1469	2211	11,2%	
TOT. AREZZO	106662	105640	212302	7429	14866	22295	10,5%	
SIENA	38683	38853	77536	2611	4462	7073	9,1%	
ABBADIA SAN SALVATORE	4714	4605	9319	380	717	1097	11,8%	
MONTEPULCIANO	15913	16551	32464	1046	2085	3131	9,6%	
POGGIBONSI	19423	18291	37714	1120	2610	3730	9,9%	
SINALUNGA	6151	6163	12314	408	1030	1438	11,7%	
TOT. SIENA	84884	84463	169347	5565	10904	16469	9,7%	
GROSSETO	33968	34327	68295	3243	6309	9552	14,0%	
ARCIDOSSO	4915	4828	9743	441	848	1289	13,2%	
FOLLONICA	14438	14484	28922	1401	2394	3795	13,1%	
MANCIANO	4772	4717	9489	460	726	1186	12,5%	
ORBETELLO	12685	12736	25421	1169	2100	3269	12,9%	
TOT. GROSSETO	70778	71092	141870	6714	12377	19091	13,5%	
MASSA	50275	50136	100411	5492	9816	15308	15,2%	
AULLA	16200	15661	31861	1430	2479	3909	12,3%	
TOT. MASSA-CARRARA	66475	65797	132272	6922	12295	19217	14,5%	
LUCCA	116779	112446	229225	8388	15789	24177	10,5%	
BARGA	9829	9320	19149	591	1316	1907	10,0%	
TOT. LUCCA	126608	121766	248374	8979	17105	26084	10,5%	
PISTOIA	50580	50614	101194	3138	6624	9762	9,6%	
MONSUMMANO	28365	29520	57885	2166	4430	6596	11,4%	
PESCIA	8739	8591	17330	542	1175	1717	9,9%	
SAN MARCELLO P.SE	3578	3543	7121	215	443	658	9,2%	
TOT. PISTOIA	91262	92268	183530	6061	12672	18733	10,2%	
TOT. TOSCANA	1188739	1187379	2376118	95133	177445	272578	11,5%	

CENTRI PER L'IMPIEGO (CPI)	POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETA' DA LAVORO AL 31/12/1999			ISCRITTI ALLA 1^ CLASSE (MEDIA 2000)			Rapporto di iscrizione nell'anno 2000	CPI aventi rapporto maggiore del rapporto naz.
	M	F	T	M	F	T		
UMBRIA								
PERUGIA	95657	96835	192492	14199	17949	32148	16,7%	
CITTA' DI CASTELLO	24285	23535	47820	2712	4601	7313	15,3%	
FOLIGNO	29231	28786	58017	2600	4543	7143	12,3%	
GUBBIO	18299	18368	36667	1454	3065	4519	12,3%	
SPOLETO	17456	17194	34650	1655	3067	4722	13,6%	
TODI	16830	16576	33406	1510	2866	4376	13,1%	
TOT. PERUGIA	201758	201294	403052	24130	36091	60221	14,9%	
TERNI	74760	79806	154566	6435	12074	18509	12,0%	
ORVIETO	14043	13782	27825	1347	2442	3789	13,6%	
TOT. TERNI	88803	93588	182391	7782	14516	22298	12,2%	
TOT. UMBRIA	290561	294882	585443	31912	50607	82519	14,1%	
MARCHE								
ANCONA	72129	72282	144411	9072	9092	18164	12,6%	
SENIGALLIA	23560	23308	46868	2074	3911	5985	12,8%	
FABRIANO	21659	21606	43265	1092	1979	3071	7,1%	
IESI	34540	34748	69288	3438	6611	10049	14,5%	
TOT. ANCONA	151888	151944	303832	15676	21593	37269	12,3%	
ASCOLI PICENO	35370	35207	70577	4941	8775	13716	19,4%	**
FERMO	52340	51887	104227	3426	6233	9659	9,3%	
S. BENEDETTO DEL TRONTO	33950	35236	69186	4612	8167	12779	18,5%	**
TOT. ASCOLI PICENO	121660	122330	243990	12979	23175	36154	14,8%	
MACERATA	31593	31819	63412	3956	6430	10386	16,4%	
CIVITANOVA MARCHE	34556	34429	68985	3424	4994	8418	12,2%	
TOLENTINO	30447	30714	61161	2673	4323	6996	11,4%	
TOT. MACERATA	96596	96962	193558	10053	15747	25800	13,3%	
PESARO	45282	44990	90272	3773	3749	7522	8,3%	
URBINO	28202	25251	53453	2794	5087	7881	14,7%	
FANO	42940	42269	85209	4799	9503	14302	16,8%	
TOT. PESARO E URBINO	116424	112510	228934	11366	18339	29705	13,0%	
TOT. MARCHE	486568	483746	970314	50074	78854	128928	13,3%	
LAZIO								
ROMA	975179	1009924	1985103	212360	223810	436170	22,0%	**
CIVITAVECCHIA	68841	70278	139119	11374	15937	27311	19,6%	**
COLLEFERRO	47080	45998	93078	7303	10208	17511	18,8%	**
FRASCATI	110449	111200	221649	24698	30848	55546	25,1%	**
MONTEROTONDO	62334	62220	124554	11831	16829	28660	23,0%	**
POMEZIA	57593	57160	114753	10468	14419	24887	21,7%	**
TIVOLI	62474	62524	124998	12989	19631	32620	26,1%	**
TOT. ROMA	1383950	1419304	2803254	291023	331682	622705	22,2%	
FROSINONE	72860	73133	145993	16087	20729	36816	25,2%	**
ANAGNI	21056	20755	41811	3748	6570	10318	24,7%	**
CASSINO	30696	30192	60888	9339	7122	16461	27,0%	**
PONTECORVO	15350	15143	30493	3188	5010	8198	26,9%	**
SORA	26543	27137	53680	5687	8327	14014	26,1%	**
TOT. FROSINONE	166505	166360	332865	38049	47758	85807	25,8%	
LATINA	73868	74517	148385	16798	20612	37410	25,2%	**
APRILIA	20809	20475	41284	4568	6620	11188	27,1%	**
CISTERNA	15038	15921	30959	2827	4202	7029	22,7%	**
FONDI	17115	16873	33988	3501	4287	7788	22,9%	**
FORMIA	37081	37684	74765	8177	9388	17565	23,5%	**

CENTRI PER L'IMPIEGO (CPI)	POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETA' DA LAVORO AL 31/12/1999			ISCRITTI ALLA 1^ CLASSE (MEDIA 2000)			Rapporto di iscrizione nell'anno 2000	CPI aventi rapporto maggiore del rapporto naz.
	M	F	T	M	F	T		
TERRACINA	17896	17737	35633	4325	4193	8518	23,9%	**
TOT. LATINA	181807	183207	365014	40196	49302	89498	24,5%	
RIETI	34798	34572	69370	6082	10444	16526	23,8%	**
POGGIO MIRTETO	14282	14137	28419	2412	4151	6563	23,1%	**
TOT. RIETI	49080	48709	97789	8494	14595	23089	23,6%	
VITERBO	58065	58636	116701	8998	13301	22299	19,1%	**
CIVITA CASTELLANA	23760	23172	46932	3518	5195	8713	18,6%	**
TARQUINIA	16852	16742	33594	4024	4890	8914	26,5%	**
TOT. VITERBO	98677	98550	197227	16540	23386	39926	20,2%	
TOT. LAZIO	1880019	1916130	3796149	394302	466723	861025	22,7%	
ITALIA CENTRALE	*3845887*	*3882137*	*7728024*	*571421*	*773629*	*1345050*	*17,4%*	
MOLISE								
CAMPOBASSO	42641	43151	85792	9182	11806	20988	24,5%	**
TERMOLI	34546	34275	68821	6693	8867	15560	22,6%	**
TOT. CAMPOBASSO	77187	77426	154613	15875	20673	36548	23,6%	
ISERNIA	29640	28927	58567	6218	7822	14040	24,0%	**
TOT. ISERNIA	29640	28927	58567	6218	7822	14040	24,0%	
TOT. MOLISE	106827	106353	213180	22093	28495	50588	23,7%	
ABRUZZO								
PESCARA	60648	62337	122985	9393	12479	21872	17,8%	
PENNE	19372	18700	38072	2702	3500	6202	16,3%	
SCAFA	20680	20454	41134	3678	4906	8584	20,9%	**
TOT. PESCARA	100700	101491	202191	15773	20885	36658	18,1%	
TERAMO	32902	29320	62222	6704	8017	14721	23,7%	**
NERETO-GIULIANOVA	35603	35837	71440	4478	7462	11940	16,7%	
ROSETO DEGLI ABRUZZI	30463	30210	60673	4197	7392	11589	19,1%	**
TOT. TERAMO	98968	95367	194335	15379	22871	38250	19,7%	
CHIETI	36478	35047	71525	5687	8346	14033	19,6%	**
LANCIANO	38899	37373	76272	4482	7960	12442	16,3%	
ORTONA	22866	21970	44836	2526	3566	6092	13,6%	
VASTO	32039	32399	64438	4448	7584	12032	18,7%	**
TOT. CHIETI	130282	126789	257071	17143	27456	44599	17,3%	
L'AQUILA	34177	32836	67013	5725	9176	14901	22,2%	**
AVEZZANO	43368	41668	85036	8052	10886	18938	22,3%	**
CASTEL DI SANGRO	5308	5095	10403	1193	1558	2751	26,4%	**
SULMONA	18143	17432	35575	3260	5574	8834	24,8%	**
TOT. L'AQUILA	100996	97031	198027	18230	27194	45424	22,9%	
TOT. ABRUZZO	430946	420678	851624	66525	98406	164931	19,4%	
CAMPANIA								
NAPOLI	365471	370631	736102	116759	98533	215292	29,2%	**
AFRAGOLA	72759	72505	145264	24297	9995	34292	23,6%	**
CASTELLAMMARE DI STABIA	50809	50356	101165	17003	17868	34871	34,5%	**
FRATTAMAGGIORE	74942	63367	138309	27325	25601	52926	38,3%	**
GIUGLIANO	105848	104407	210255	32960	32779	65739	31,3%	**
ISCHIA	19785	19393	39178	5057	4235	9292	23,7%	**
NOLA	46341	47247	93588	14048	19418	33466	35,8%	**
POMIGLIANO D'AR.	132485	135455	267940	42588	46450	89038	33,2%	**
POMPEI	53255	54812	108067	17852	15812	33664	31,2%	**
POZZUOLI	59724	59851	119575	20478	15443	35921	30,0%	**
SORRENTO	30516	31013	61529	6441	9407	15848	25,8%	**

CENTRI PER L'IMPIEGO (CPI)	POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETA' DA LAVORO AL 31/12/1999			ISCRITTI ALLA 1^ CLASSE (MEDIA 2000)			Rapporto di iscrizione nell'anno 2000	CPI aventi rapporto maggiore del rapporto naz.
	M	F	T	M	F	T		
TORRE DEL GRECO	100675	101629	202304	29195	27097	56292	27,8%	**
TOT. NAPOLI [6]	1112610	1110666	2223276	354003	322638	676641	30,4%	
AVELLINO	91008	90755	181763	19488	27510	46998	25,9%	**
GROTTAMINARDA	24113	23727	47840	5617	6000	11617	24,3%	**
S.ANGELO DEI LOMBARDI	29854	29278	59132	7155	7881	15036	25,4%	**
TOT. AVELLINO	144975	143760	288735	32260	41391	73651	25,5%	
BENEVENTO	50307	50611	100918	13050	15840	28890	28,6%	**
TELESE	25556	25687	51243	6830	7683	14513	28,3%	**
MONTESARCHIO	19466	19242	38708	6031	6912	12943	33,4%	**
TOT. BENEVENTO	95329	95540	190869	25911	30435	56346	29,5%	
CASERTA	123870	125479	249349	37242	27112	64354	25,8%	**
AVERSA	108075	59937	168012	30634	21944	52578	31,3%	**
CAPUA	28333	29231	57564	9020	9303	18323	31,8%	**
CASAL DI PRINCIPE	27304	26289	53593	12461	9284	21745	40,6%	**
PIEDIMONTE M.	16905	17161	34066	6533	7825	14358	42,1%	**
SESSA AURUNCA	22757	22967	45724	8769	9690	18459	40,4%	**
TEANO	24103	24567	48670	8481	6542	15023	30,9%	**
TOT. CASERTA	351347	305631	656978	113140	91700	204840	31,2%	
SALERNO	96332	98150	194482	21558	32309	53867	27,7%	**
AGROPOLI	23671	23289	46960	7721	4953	12674	27,0%	**
BATTIPAGLIA	56715	56268	112983	16199	9097	25296	22,4%	**
MAIORI	11021	11070	22091	3077	3579	6656	30,1%	**
NOCERA INFERIORE	49082	48958	98040	16906	21370	38276	39,0%	**
OLIVETO CITRA	18484	17804	36288	4551	5112	9663	26,6%	**
ROCCADASPIDE	8701	9195	17896	3646	2763	6409	35,8%	**
SALA CONSILINA	21084	20957	42041	6182	6221	12403	29,5%	**
SAPRI	16101	15586	31687	5726	3854	9580	30,2%	**
SCAFATI	47979	48638	96617	13205	16465	29670	30,7%	**
VALLO DELLA LUCANIA	16140	16042	32182	4247	3957	8204	25,5%	**
TOT. SALERNO	365310	365957	731267	103018	109680	212698	29,1%	
TOT. CAMPANIA	2069571	2021554	4091125	628332	595844	1224176	29,9%	
PUGLIA								
BARI	136947	139266	276213	42884	43484	86368	31,3%	**
ACQUAVIVA DELLE FONTI	29246	29404	58650	6118	7337	13455	22,9%	**
ALTAMURA	35312	35124	70436	5987	6709	12696	18,0%	**
ANDRIA	45400	45986	91386	11703	8694	20397	22,3%	**
BARLETTA	51166	50051	101217	12026	9474	21500	21,2%	**
BITONTO	39243	40042	79285	8127	8419	16546	20,9%	**
GIOIA DEL COLLE	17863	17873	35736	3317	4514	7831	21,9%	**
MOLFETTA	87378	89125	176503	15784	14276	30060	17,0%	
MONOPOLI	31647	33055	64702	7029	8309	15338	23,7%	**
NOCI	36294	37764	74058	6117	7674	13791	18,6%	**
RUTIGLIANO	41960	42311	84271	9478	10838	20316	24,1%	**
TOT. BARI	552456	560001	1112457	128570	129728	258298	23,2%	
FOGGIA	59415	60815	120230	15756	18101	33857	28,2%	**
ASCOLI SATRIANO	6974	6787	13761	1827	1898	3725	27,1%	**
CERIGNOLA	31610	32311	63921	6268	5428	11696	18,3%	**
LUCERA	16770	17032	33802	3864	4932	8796	26,0%	**
MANFREDONIA	27446	27033	54479	8359	9643	18002	33,0%	**
ORTA NOVA	13333	12925	26258	2615	2988	5603	21,3%	**
S.GIOVANNI ROTONDO	14227	14483	28710	3062	2937	5999	20,9%	**
SANNICANDRO GARGANICO	16851	16804	33655	3022	2025	5047	15,0%	
SAN SEVERO	21813	22152	43965	5408	5859	11267	25,6%	**

CENTRI PER L'IMPIEGO (CPI)	POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETA' DA LAVORO AL 31/12/1999			ISCRITTI ALLA 1^ CLASSE (MEDIA 2000)			Rapporto di iscrizione nell'anno 2000	CPI aventi rapporto maggiore del rapporto naz.
	M	F	T	M	F	T		
TORREMAGGIORE	7861	7992	15853	2148	2183	4331	27,3%	**
VIESTE	12907	12540	25447	3010	2784	5794	22,8%	**
TOT. FOGGIA	229207	230874	460081	55339	58778	114117	24,8%	
TARANTO	82976	84682	167658	14281	10778	25059	14,9%	
CASTELLANETA	20912	21297	42209	4676	5846	10522	24,9%	**
GROTTAGLIE	32644	34156	66800	7383	10154	17537	26,3%	**
MANDURIA	29683	29961	59644	6329	7041	13370	22,4%	**
MARTINA FRANCA	23896	24929	48825	4166	5143	9309	19,1%	**
MASSAFRA	21599	21864	43463	5095	6604	11699	26,9%	**
TOT. TARANTO	211710	216889	428599	41930	45566	87496	20,4%	
BRINDISI	43492	45348	88840	12144	13479	25623	28,8%	**
FRANCAVILLA FONTANA	29883	30530	60413	8032	10970	19002	31,5%	**
MESAGNE	25166	25521	50687	6542	8573	15115	29,8%	**
OSTUNI	40087	41179	81266	8724	11753	20477	25,2%	**
TOT. BRINDISI	138628	142578	281206	35442	44775	80217	28,5%	
LECCE	57077	60865	117942	11895	18284	30179	25,6%	**
CAMPI SALENTINA	29956	31838	61794	6795	9821	16616	26,9%	**
CASARANO	39253	40946	80199	8354	12822	21176	26,4%	**
GALATINA	22052	23339	45391	4851	7444	12295	27,1%	**
GALLIPOLI	16159	16472	32631	3833	4692	8525	26,1%	**
MAGLIE	19308	20196	39504	4275	6636	10911	27,6%	**
MARTANO	17102	17803	34905	3901	7051	10952	31,4%	**
NARDO'	30438	31629	62067	8355	12602	20957	33,8%	**
POGGIARDO	15108	16545	31653	3427	5619	9046	28,6%	**
TRICASE	60079	85974	146053	21669	22970	44639	30,6%	**
TOT. LECCE	306532	345607	652139	77355	107941	185296	28,4%	
TOT. PUGLIA	1438533	1495949	2934482	338636	386788	725424	24,7%	
BASILICATA								
POTENZA	39047	39227	78274	9258	15144	24402	31,2%	**
BARAGIANO	12598	12086	24684	3267	4234	7501	30,4%	**
GENZANO DI LUCANIA	9393	8789	18182	2624	3731	6355	35,0%	**
LAURENZANA	5128	5092	10220	1690	2081	3771	36,9%	**
LAURIA	17120	17044	34164	7355	7076	14431	42,2%	**
LAVELLO	9410	9515	18925	2679	3752	6431	34,0%	**
MELFI	15994	15627	31621	3775	5954	9729	30,8%	**
SENISE	11212	11113	22325	3830	5145	8975	40,2%	**
VILLA D'AGRI	12620	12444	25064	3586	5050	8636	34,5%	**
TOT. POTENZA	132522	130937	263459	38064	52167	90231	34,2%	
MATERA	28259	28548	56807	6986	10451	17437	30,7%	**
FERRANDINA	8889	8706	17595	2461	3741	6202	35,2%	**
POLICORO	27974	27932	55906	12656	7941	20597	36,8%	**
STIGLIANO	4553	4566	9119	1473	1982	3455	37,9%	**
TOT. MATERA	69675	69752	139427	23576	24115	47691	34,2%	
TOT BASILICATA	202197	200689	402886	61640	76282	137922	34,2%	
CALABRIA								
CATANZARO	63177	63592	126769	16128	21223	37351	29,5%	**
LAMEZIA TERME	41021	39851	80872	12329	29189	41518	51,3%	**
SOVERATO	18877	19164	38041	6591	8427	15018	39,5%	**
TOT. CATANZARO	123075	122607	245682	35048	58839	93887	38,2%	
CROTONE	46307	41060	87367	18817	9860	28677	32,8%	**
CIRO' MARINA	14632	14812	29444	4445	5200	9645	32,8%	**
TOT. CROTONE	60939	55872	116811	23262	15060	38322	32,8%	

CENTRI PER L'IMPIEGO (CPI)	POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETA' DA LAVORO AL 31/12/1999			ISCRITTI ALLA 1^ CLASSE (MEDIA 2000)			Rapporto di iscrizione nell'anno 2000	CPI aventi rapporto maggiore del rapporto naz.
	M	F	T	M	F	T		
VIBO VALENTIA	58386	57045	115431	16787	18256	35043	30,4%	**
TOT. VIBO VALENTIA	58386	57045	115431	16787	18256	35043	30,4%	
COSENZA	107743	98970	206713	26528	24931	51459	24,9%	**
AMANTEA	10302	10497	20799	3289	3688	6977	33,5%	**
CASTROVILLARI	21871	22534	44405	5778	6693	12471	28,1%	**
CORIGLIANO CALABRO	25167	25017	50184	8520	7109	15629	31,1%	**
PAOLA	21119	22435	43554	7370	6683	14053	32,3%	**
ROGLIANO	9551	9585	19136	3085	2238	5323	27,8%	**
ROSSANO	25038	24824	49862	9210	10798	20008	40,1%	**
SAN MARCO ARGENTANO	17249	17665	34914	4679	4720	9399	26,9%	**
SCALEA	16488	17292	33780	6896	6868	13764	40,7%	**
TREBISACCE	13708	13654	27362	4556	4608	9164	33,5%	**
TOT. COSENZA	268236	262473	530709	79911	78336	158247	29,8%	
REGGIO CALABRIA	77694	78639	156333	29151	26717	55868	35,7%	**
BOVALINO	12456	11901	24357	8203	6009	14212	58,3%	**
CAULONIA	9475	10631	20106	4504	4933	9437	46,9%	**
GIOIA TAURO	35299	34175	69474	12439	12262	24701	35,6%	**
LOCRI	22071	21562	43633	8898	8875	17773	40,7%	**
MELITO P.S.	12364	13524	25888	5500	5535	11035	42,6%	**
POLISTENA	22113	21821	43934	9310	13306	22616	51,5%	**
TOT. REGGIO CALABRIA	191472	192253	383725	78005	77637	155642	40,6%	
TOT. CALABRIA	702108	690250	1392358	233013	248128	481141	34,6%	
ITALIA MERIDIONALE	*4950182*	*4935473*	*9885655*	*1350239*	*1433943*	*2784182*	*28,2%*	
SARDEGNA								
CAGLIARI	68493	73088	141581	14983	18728	33711	23,8%	**
ASSEMINI	43977	43140	87117	10613	13943	24556	28,2%	**
CARBONIA	31411	30977	62388	8609	10063	18672	29,9%	**
IGLESIAS	19555	19504	39059	5378	7143	12521	32,1%	**
MURAVERA	5447	5094	10541	1413	2028	3441	32,6%	**
QUARTU SANT'ELENA	57385	57698	115083	13794	17329	31123	27,0%	**
SAN GAVINO	21959	21402	43361	6104	8406	14510	33,5%	**
SANLURI	21191	20459	41650	6272	8825	15097	36,2%	**
SENORBI'	11535	10812	22347	3047	3991	7038	31,5%	**
TOT. CAGLIARI	280953	282174	563127	70213	90456	160669	28,5%	
NUORO	30011	29697	59708	7858	10607	18465	30,9%	**
ISILI	8082	7793	15875	2759	3516	6275	39,5%	**
LANUSEI	20260	20007	40267	6302	8779	15081	37,5%	**
MACOMER	12221	12395	24616	3425	4603	8028	32,6%	**
SINISCOLA	15314	14549	29863	4296	5355	9651	32,3%	**
SORGONO	6519	6109	12628	1992	2587	4579	36,3%	**
TOT. NUORO	92407	90550	182957	26632	35447	62079	33,9%	
ORISTANO	26823	26959	53782	6364	9134	15498	28,8%	**
ALES	3126	2932	6058	1046	1372	2418	39,9%	**
CUGLIERI	4244	4156	8400	1055	1315	2370	28,2%	**
GHILARZA	7307	7108	14415	1950	2687	4637	32,2%	**
MOGORO	3771	3462	7233	1056	1369	2425	33,5%	**
TERRALBA	9210	8868	18078	2110	2925	5035	27,9%	**
TOT. ORISTANO	54481	53485	107966	13581	18802	32383	30,0%	
SASSARI	71676	69826	141502	16712	22638	39350	27,8%	**
ALGHERO	21685	21881	43566	6024	8483	14507	33,3%	**
BONORVA	6746	6449	13195	1480	2139	3619	27,4%	**

CENTRI PER L'IMPIEGO (CPI)	POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETA' DA LAVORO AL 31/12/1999			ISCRITTI ALLA 1^ CLASSE (MEDIA 2000)			Rapporto di iscrizione nell'anno 2000	CPI aventi rapporto maggiore del rapporto naz.
	M	F	T	M	F	T		
CASTELSARDO	8738	8561	17299	2208	3402	5610	32,4%	**
OLBIA	29567	28857	58424	5750	8283	14033	24,0%	**
OZIERI	13710	13195	26905	3315	4730	8045	29,9%	**
TEMPIO PAUSANIA	10614	10438	21052	1974	2895	4869	23,1%	**
TOT. SASSARI	162736	159207	321943	37463	52570	90033	28,0%	
TOT. SARDEGNA	590577	585416	1175993	147889	197275	345164	29,4%	
SICILIA								
AGRIGENTO	54380	58253	112633	25857	20935	46792	41,5%	**
BIVONA	5012	5891	10903	1484	1636	3120	28,6%	**
CANICATTI'	31306	32125	63431	14264	10322	24586	38,8%	**
CASTELTERMINI	8985	9218	18203	3792	5020	8812	48,4%	**
LICATA	21420	22593	44013	8123	9681	17804	40,5%	**
MENFI	9224	9256	18480	3971	3699	7670	41,5%	**
RIBERA	11402	11673	23075	5527	5334	10861	47,1%	**
SCIACCA	15051	15108	30159	4069	4519	8588	28,5%	**
TOT. AGRIGENTO	156780	164117	320897	67087	61146	128233	40,0%	
CALTANISSETTA	39740	41949	81689	13097	15403	28500	34,9%	**
GELA	46264	47350	93614	12737	16710	29447	31,5%	**
MUSSOMELI	9098	9599	18697	3387	4409	7796	41,7%	**
TOT. CALTANISSETTA	95102	98898	194000	29221	36522	65743	33,9%	
CATANIA	116168	119335	235503	34518	30702	65220	27,7%	**
ACIREALE	46510	47102	93612	15317	15576	30893	33,0%	**
ADRANO	20733	21482	42215	12489	8401	20890	49,5%	**
BRONTE	8534	8963	17497	3915	4681	8596	49,1%	**
CALTAGIRONE	19006	19766	38772	8814	7812	16626	42,9%	**
GIARRE	30050	30053	60103	10465	10588	21053	35,0%	**
GRAMMICHELE	9634	10282	19916	5808	3573	9381	47,1%	**
MISTERBIANCO	16206	16643	32849	4881	6752	11633	35,4%	**
PATERNO'	24844	25047	49891	10944	7938	18882	37,8%	**
RAMACCA	6197	6263	12460	2223	2710	4933	39,6%	**
RANDAZZO	7689	8037	15726	4371	4111	8482	53,9%	**
SAN GIOVANNI LA PUNTA	48108	49512	97620	14618	17514	32132	32,9%	**
SCORDIA	13877	14198	28075	6358	4922	11280	40,2%	**
TOT. CATANIA	367556	376683	744239	134721	125280	260001	34,9%	
ENNA	19481	20361	39842	6304	8095	14399	36,1%	**
LEONFORTE	12991	13353	26344	5169	6848	12017	45,6%	**
NICOSIA	9983	10492	20475	4213	5093	9306	45,5%	**
PIAZZA ARMERINA	14522	15851	30373	5968	8109	14077	46,3%	**
TOT. ENNA	56977	60057	117034	21654	28145	49799	42,6%	
MESSINA	85539	87694	173233	29843	28501	58344	33,7%	**
BARCELLONA POZZO DI GOTTO	21494	22058	43552	8243	12553	20796	47,7%	**
CAPO D'ORLANDO	13450	13677	27127	5293	7920	13213	48,7%	**
FRANCAVILLA DI SICILIA	4296	4335	8631	1928	2245	4173	48,3%	**
GIARDINI NAXOS	10945	10963	21908	4608	3768	8376	38,2%	**
LIPARI	4924	4571	9495	1299	1616	2915	30,7%	**
MILAZZO	18920	19202	38122	5574	8711	14285	37,5%	**
MISTRETTA	3921	4057	7978	1447	1461	2908	36,5%	**
PATTI	12824	13019	25843	3712	6042	9754	37,7%	**
SANT'AGATA DI MILITELLO	14047	14721	28768	5480	7207	12687	44,1%	**
SANTA TERESA DI RIVA	12293	12493	24786	6001	4711	10712	43,2%	**
SANTO STEFANO DI CAMASTRA	5203	5640	10843	1770	2585	4355	40,2%	**
VILLAFRANCA TIRRENA	13414	13850	27264	3875	6321	10196	37,4%	**
TOT. MESSINA	221270	226280	447550	79073	93641	172714	38,6%	

CENTRI PER L'IMPIEGO (CPI)	POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETA' DA LAVORO AL 31/12/1999			ISCRITTI ALLA 1^ CLASSE (MEDIA 2000)			Rapporto di iscrizione nell'anno 2000	CPI aventi rapporto maggiore del rapporto naz.
	M	F	T	M	F	T		
PALERMO	240000	252000	492000	62000	58000	120000	24,4%	**
BAGHERIA	31000	32000	63000	10000	9000	19000	30,2%	**
CARINI	24533	24275	48808	8648	8899	17547	36,0%	**
CEFALU'	14713	14827	29540	5650	6840	12490	42,3%	**
CORLEONE	8316	8737	17053	4772	4836	9608	56,3%	**
LERCARA FRIDDI	10950	11680	22630	5017	6132	11149	49,3%	**
MISILMERI	18701	19004	37705	7733	8760	16493	43,7%	**
MONREALE	18056	16416	34472	6311	5912	12223	35,5%	**
PARTINICO	21895	22618	44513	15067	12034	27101	60,9%	**
PETRALIA SOPRANA	9809	10458	20267	4922	4730	9652	47,6%	**
TERMINI IMERESE	21025	21346	42371	9053	10509	19562	46,2%	**
TOT. PALERMO (7)	418998	433361	852359	139173	135652	274825	32,2%	
RAGUSA	24406	24736	49142	7530	10337	17867	36,4%	**
MODICA	36562	36904	73466	12849	14127	26976	36,7%	**
VITTORIA	32845	31660	64505	6366	8623	14989	23,2%	**
TOT. RAGUSA	93813	93300	187113	26745	33087	59832	32,0%	
SIRACUSA	67948	68249	136197	19792	20497	40289	29,6%	**
AUGUSTA	21171	20861	42032	5174	6911	12085	28,8%	**
LENTINI	19424	20219	39643	6237	7405	13642	34,4%	**
NOTO	32100	32540	64640	13500	11942	25442	39,4%	**
TOT. SIRACUSA	140643	141869	282512	44703	46755	91458	32,4%	
TRAPANI	45976	46330	92306	15413	18042	33455	36,2%	**
ALCAMO	20231	20923	41154	6977	9713	16690	40,6%	**
CASTELVETRANO	26296	26204	52500	10873	12530	23403	44,6%	**
MARSALA	29097	29510	58607	11683	9229	20912	35,7%	**
MAZARA DEL VALLO	17536	17039	34575	5347	6707	12054	34,9%	**
PANTELLERIA	2436	2306	4742	668	596	1264	26,7%	**
TOT. TRAPANI	141572	142312	283884	50961	56817	107778	38,0%	
TOT. SICILIA	1692711	1736877	3429588	593338	617045	1210383	35,3%	
ITALIA INSULARE	*2283288*	*2322293*	*4605581*	*741227*	*814320*	*1555547*	*33,8%*	
ITALIA	19953802	19903474	39857276	3191961	3908032	7099992	17,8%	

FONTE: Elaborazioni a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale Reti Informative e OML - su dati dei Centri per l'Impiego.

(1) I dati relativi ai CPI di Sondrio sono riferiti all'anno precedente.
(2) La ripartizione per sesso della popolazione residente in età attiva per i CPI di Bergamo è stata stimata.
(3) Gli iscritti del CPI di Genova sono stati stimati
(4) I dati di alcuni CPI di Udine sono riferiti all'anno precedente.
(5) La popolazione residente del CPI di Gorizia è riferita all'anno precedente.
(6) I dati relativi ai CPI di Napoli, Afragola e Torre Del Greco sono riferiti all'anno precedente.
(7) I dati relativi ai CPI della provincia di Palermo sono riferiti all'anno precedente.

02A03475

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 13 dicembre 2001.

Proroga del biglietto integrato per la visita della Galleria degli Uffizi di Firenze in occasione della realizzazione della mostra «Nel segno di Masaccio: L'invenzione della prospettiva».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO - SERVIZIO III

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 2001, concernente il biglietto integrato per la visita della Galleria degli Uffizi e della Mostra «Nel segno di Masaccio - L'invenzione della prospettiva»;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2001, concernente la revisione dei prezzi in euro dei biglietti d'ingresso nelle sedi espositive dello Stato;

Vista la nota n. 19116 del 3 dicembre 2001, e successiva nota n. 19531 del 7 dicembre 2001, con le quali la soprintendenza per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico di Firenze ha proposto la proroga del biglietto integrato di euro 8,00 per la visita della Galleria Uffizi di Firenze e della Mostra «Nel segno di Masaccio. L'invenzione della prospettiva» a decorrere dal 1° gennaio al 7 aprile 2002;

Sentito il comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, che nella riunione in data 4 dicembre 2001 ha espresso parere favorevole;

Considerata la necessità di accogliere la suddetta proroga del biglietto integrato date le numerose richieste pervenute alla Soprintendenza, soprattutto in ambito scolastico;

Decreta:

È prorogata l'emissione del biglietto integrato di euro 8,00 - dal 1° gennaio al 7 aprile 2002 - per la visita della Galleria degli Uffizi e della Mostra «Nel segno di Masaccio. L'invenzione della prospettiva», in corso di svolgimento dal 16 ottobre 2001.

Nel suddetto periodo è sospeso il biglietto unico di euro 6,50 (L. 12.600) per l'ingresso nella Galleria degli Uffizi.

Nel periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2001, di circolazione della doppia valuta, il biglietto integrato di euro 8.00 è rideterminato in L. 15.500, come da tabella B) acclusa al decreto ministeriale 24 ottobre 2001.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2001

Il direttore generale: SERIO

02A03499

DECRETO 13 dicembre 2001.

Biglietto integrato per la visita del Museo delle arti e tradizioni popolari di Roma in occasione della realizzazione della mostra dedicata ai presepi settecenteschi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO - SERVIZIO III

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Viste le note n. 5244 del 12 novembre 2001 e n. 5657 del 29 novembre 2001, con le quali la direzione del Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari di Roma ha comunicato che nel periodo dal 19 dicembre 2001 al 19 aprile 2002 avrà luogo nel Museo una rassegna dedicata ai presepi settecenteschi ed in particolare al presepe napoletano, collegata alla tematica di analoga mostra realizzata presso la sala del Bramante a piazza del Popolo, dal titolo «Il presepe popolare: la collezione storica dei pastori napoletani».

Considerata la specificità dell'iniziativa culturale e religiosa che si svolge a Roma da anni in occasione delle festività natalizie ed in particolare della possibilità di incrementare la visita del museo delle arti e tradizioni popolari - penalizzato per la sua posizione logistica distante dal centro e visitato per lo più da scolaresche - tramite la concessione dell'ingresso agevolato nel Museo durante la manifestazione in argomento;

Considerata la richiesta del soprintendente di autorizzare il biglietto ridotto al 50% per l'ingresso nel

Museo statale ai visitatori muniti del biglietto d'ingresso alla mostra dedicata ai 100 presepi che si svolgerà nella sala del Bramante a piazza del Popolo;

Sentito il comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 che nella riunione in data 4 dicembre 2001 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Nel periodo dal 19 dicembre 2001 al 19 aprile 2002 in occasione della mostra dedicata ai presepi settecenteschi che avrà luogo nel Museo delle arti e tradizioni popolari di Roma nell'ambito delle, analoghe iniziative dedicate alla «26ª Esposizione dei Cento Presepi», è autorizzato il biglietto ridotto al 50% per l'ingresso nel Museo statale ai visitatori muniti del biglietto per la visita della rassegna che avrà luogo in analogo periodo nella sala del Bramante a piazza del Popolo dal titolo «Il presepe popolare: la collezione storica dei presepi napoletani».

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 13 dicembre 2001

Il direttore generale: SERIO

02A03500

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 13 marzo 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio registro e dell'ufficio II.DD. di Gallarate.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio locale di Gallarate ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro e dell'ufficio II.DD. di Gallarate nei giorni 22, 25 e 26 febbraio 2002, per gli adempimenti connessi all'attivazione dell'ufficio locale di Gallarate;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio registro e dell'ufficio II.DD. di Gallarate nei giorni 22, 25 e 26 febbraio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 marzo 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A03477

DECRETO 13 marzo 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Gallarate.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge

28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio locale di Gallarate ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio il giorno 27 febbraio 2002, a seguito di inaugurazione ufficio locale di Gallarate;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Gallarate il giorno 27 febbraio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 marzo 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A03476

PROVVEDIMENTO 14 marzo 2002.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di febbraio 2002.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio n. 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le Agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di febbraio 2002, come segue:

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 euro
Afghanistan	Afghani	115	AFA	4132,66
Albania	Lek	47	ALL	122,494
Algeria	Dinaro Algerino	106	DZD	66,5672
Andorra	Peseta Andorra	245	ADP	166,386
Angola	Readjustado Kwanza	87	AOR	27,4670
Antigua e Barbuda	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,33641
Antille Olandesi	Fiorino Antille Olandesi	132	ANG	1,55736
Arabia Saudita	Riyal Saudita	75	SAR	3,26229
Argentina	Peso Argentina	216	ARS	1,76188
Armenia	Dram	246	AMD	491,898
Aruba	Fiorino Aruba	211	AWG	1,55736
Australia	Dollaro Australiano *	109	AUD	1,69633

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 euro
Azerbaigian	Manat Azerbaigian	238	AZM	4179,21
Bahamas	Dollaro Bahama	135	BSD	0,870035
Bahrain	Dinaro Bahrain	136	BHD	0,327994
Bangladesh	Taka	174	BDT	49,5876
Barbados	Dollaro Barbados	195	BBD	1,72929
Belize	Dollaro Belize	152	BZD	1,73976
Benin	Franco CFA	209	XOF	655,957
Bermuda	Dollaro Bermuda	138	BMD	0,870035
Bhutan	Ngultrum	180	BTN	43,3527
Bielorussia	Rublo Bielorussa (Nuovo)	263	BYR	1448,14
Bolivia	Boliviano	74	BOB	6,00985
Bosnia Erzegovina	Marco Convertibile	240	BAM	1,95583
Botswana	Pula	171	BWP	5,92149
Brasile	Real	234	BRL	2,10848
Brunei Darussalam	Dollaro Brunei	139	BND	1,59293
Bulgaria	Lev	45	BGL	1948,48
Bulgaria	Nuovo Lev *	262	BGN	1,94848
Burkina Faso	Franco CFA	209	XOF	655,957
Burundi	Franco Burundi	140	BIF	743,221
Cambogia	Riel Kampuchea	141	KHR	3336,58
Camerun	Franco CFA	43	XAF	655,957
Canada	Dollaro Canadese *	12	CAD	1,38798
Capo Verde	Escudo Capo Verde	181	CVE	104,230
Cayman, Isole	Dollaro Isole Cayman	205	KYD	0,710686
Ceca, Repubblica	Corona Ceca *	223	CZK	31,7888
Centraficana, Repubblica	Franco CFA	43	XAF	655,957
Ciad	Franco CFA	43	XAF	655,957
Cile	Peso Cileno	29	CLP	589,988
Cina, Repubblica Popolare della	Renminbi (Yuan)	144	CNY	7,20229
Cipro	Lira Cipriota *	46	CYP	0,576173
Colombia	Peso Colombiano	40	COP	1962,24
Comore, Isole	Franco Isole Comore	210	KMF	491,967
Congo, Repubblica Democratica del	Franco Congolese	261	CDF	288,315
Congo, Repubblica del	Franco CFA	43	XAF	655,957
Corea del nord	Won Nord	182	KPW	1,91408
Corea del sud	Won Sud *	119	KRW	1147,18
Costa D'Avorio	Franco CFA	209	XOF	655,957
Costa Rica	Colon Costa Rica	77	CRC	301,471
Croazia	Kuna	229	HRK	7,45134
Cuba	Peso Cubano	67	CUP	20,0108
Danimarca	Corona Danese *	7	DKK	7,42989
Dominica	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,33641
Dominicana, Repubblica	Peso Dominicano	116	DOP	14,4535
Egitto	Lira Egiziana	70	EGP	4,02073
El Salvador	Colon Salvadoregno	117	SVC	7,61085
Emirati Arabi Uniti	Dirham Emirati Arabi	187	AED	3,19548
Eritrea	Nakfa	243	ERN	8,30883
Estonia	Corona Estonia *	218	EEK	15,6466
Etiopia	Birr	68	ETB	7,36759
Falkand o Malvine, Isole	Sterlina Falkland	146	FKP	0,611603
Fiji	Dollaro Fiji	147	FJD	2,01990
Filippine	Peso Filippino	66	PHP	44,6187
Fondo Monetario Internazionale	DSP (diritto speciale di prelievo)	188	XDR	0,699005
Gabon	Franco CFA	43	XAF	655,957
Gambia	Dalasi	193	GMD	15,1679

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 euro
Georgia	Lari	230	GEL	1,92672
Ghana	Cedi	111	GHC	6455,13
Giamaica	Dollaro Giamaicano	142	JMD	39,9404
Giappone	Yen Giapponese *	71	JPY	116,232
Gibilterra	Sterlina Gibilterra	44	GIP	0,611603
Gibuti	Franco Gibuti	83	DJF	154,622
Giordania	Dinaro Giordano	89	JOD	0,616720
Grenada	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,33641
Guatemala	Quetzal	78	GTQ	6,94070
Guinea	Franco Guineano	129	GNF	1707,84
Guinea Bissau	Franco CFA	209	XOF	655,957
Guinea Equatoriale	Franco CFA	43	XAF	655,957
Guyana	Dollaro Guyana	149	GYD	156,776
Haiti	Gourde	151	HTG	23,0323
Honduras	Lempira	118	HNL	14,0099
Hong Kong (Cina)	Dollaro Hong Kong *	103	HKD	6,78574
India	Rupia Indiana	31	INR	43,3527
Indonesia	Rupia Indonesia	123	IDR	8890,32
Iran	Rial Iraniano	57	IRR	1522,56
Iraq	Dinaro Iracheno	93	IQD	0,271793
Islanda	Corona Islanda *	62	ISK	88,1305
Israele	Shekel	203	ILS	4,04838
Jugoslavia	Nuovo Dinaro Jugoslavo	214	YUM	57,8428
Kazakistan	Tenge Kazakistan	231	KZT	132,275
Kenya	Scellino Keniota	22	KES	67,9843
Kirghizistan	Som	225	KGS	41,5816
Kuwait	Dinaro Kuwait	102	KWD	0,266662
Laos	Kip	154	LAK	6627,48
Lesotho	Loti	172	LSL	9,99553
Lettonia	Lats *	219	LVL	0,558020
Libano	Lira Libanese	32	LBP	1314,80
Liberia	Dollaro Liberia	155	LRD	39,1516
Libia	Dinaro Libico	69	LYD	1,14470
Lituania	Litas *	221	LTL	3,45268
Macao	Pataca	156	MOP	6,98931
Macedonia	Dinaro Macedonia	236	MKD	60,5077
Madagascar	Franco Malgascio	130	MGF	5609,78
Malawi	Kwacha Malawi	157	MWK	61,4940
Malaysia	Ringgit	55	MYR	3,30579
Maldive	Rufiyaa	158	MVR	10,8800
Mali	Franco CFA	209	XOF	655,957
Malta	Lira Maltese *	33	MTL	0,398505
Marocco	Dirham Marocco	84	MAD	10,1872
Muritania	Ouguiya	196	MRO	227,861
Mauritius	Rupia Mauritius	170	MUR	25,9029
Messico	Peso Messicano	222	MXN	7,91157
Moldavia	Leu Moldavia	235	MDL	11,4375
Mongolia	Tugrik	160	MNT	959,953
Mozambico	Metical	133	MZM	19496,8
Myanmar (Birmania)	Kyat	107	MMK	5,90055
Namibia	Dollaro Namibia	252	NAD	9,99553
Nepal	Rupia Nepalese	161	NPR	67,2424
Nigaragua	Cordoba Oro	120	NIO	12,1877
Niger	Franco CFA	209	XOF	655,957
Nigeria	Naira	81	NGN	101,403

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 euro
Norvegia	Corona Norvegese *	8	NOK	7,78530
Nuova Zelanda	Dollaro Neozelandese *	113	NZD	2,07714
Oman	Rial Oman	184	OMR	0,334955
Pakistan	Rupia Pakistana	26	PKR	52,3263
Panama	Balboa	162	PAB	0,870035
Papua Nuova Guinea	Kina	190	PGK	3,23940
Paraguay	Guarani	101	PYG	4238,55
Peru	Nuevo Sol	201	PEN	3,02489
Polinesia Francese	Franco C.F.P.	105	XPF	119,252
Polonia	Zloty *	237	PLN	3,64197
Qatar	Riyal Quatar	189	QAR	3,16735
Regno Unito	Sterlina Gran Bretagna *	2	GBP	0,611603
Romania	Leu *	131	ROL	28031,0
Russia	Rublo Russia	244	RUR	26,8468
Rwanda	Franco Ruanda	163	RWF	396,724
Salomone Isole	Dollaro Isole Salomone	206	SBD	4,14302
Samoa Occidentali	Tala	164	WST	3,13646
Sant'Elena	Sterlina S. Elena	207	SHP	0,611603
São Tomé e Principe	Dobra	191	STD	7137,33
Senegal	Franco CFA	209	XOF	655,957
Seychelles	Rupia Seychelles	185	SCR	5,02149
Sierra Leone	Leone	165	SLL	1597,47
Singapore	Dollaro Singapore *	124	SGD	1,59352
Siria	Lira Siriana	36	SYP	43,8932
Slovacca, Repubblica	Corona Slovacca *	224	SKK	42,2202
Slovenia	Tallero Slovenia *	215	SIT	222,7202
Somalia	Scellino Somalo	65	SOS	2279,49
Sri Lanka	Rupia Sri Lanka	58	LKR	80,0723
St. Lucia	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,33641
St. Vincent e Grenadines	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,33641
St. Kitts e Nevis	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,33641
Stati Uniti	Dollaro USA *	1	USD	0,870035
Sud Africa	Rand *	82	ZAR	9,99553
Sudan	Dinaro Sudanese	79	SDD	229,326
Suriname	Fiorino Suriname	150	SRG	1895,37
Svezia	Corona Svedese *	9	SEK	9,18280
Svizzera	Franco Svizzero *	3	CHF	1,47749
Swaziland	Lilangeni	173	SZL	9,99553
Tagikistan	Rublo Tagikistan	239	TJR	VALORE!
Tagikistan	Somoni Tagikistan	264	TJS	2,25121
Taiwan	Dollaro Taiwan	143	TWD	29,5096
Tanzania	Scellino Tanzania	125	TZS	829,252
Thailandia	Bhat	73	THB	38,1055
Togo	Franco CFA	209	XOF	655,957
Tonga Isola	Pa Anga	167	TOP	1,96801
Trinidad e Tobago	Dollaro Trinidad e Tobago	166	TTD	5,36289
Tunisia	Dinaro Tunisino	80	TND	1,29106
Turchia	Lira Turca *	10	TRL	1183500
Turkmenistan	Manat Turkmenistan	228	TMM	4524,18
Ucraina	Hryvnia	241	UAH	4,62936
Uganda	Scellino Ugandese	126	UGX	1507,56
Ungheria	Forint Ungherese *	153	HUF	243,512
Uruguay	Peso Uruguaiano	53	UYU	12,4053
Uzbekistan	Sum Uzbekistan	232	UZS	603,399
Vanuatu	Vatu	208	VUV	124,455

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 euro
Venezuela	Bolivar	35	VEB	789,070
Vietnam	Dong	145	VND	13160,6
Yemen, Repubblica	Rial	122	YER	150,829
Zambia	Kwacha Zambia	127	ZMK	3622,70
Zimbabwe	Dollaro Zimbabwe	51	ZWD	47,8758

* Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del Sistema europeo banche centrali e comunicati giornalmente dalla Banca D'Italia.

N.B. — I cambi sono disponibili sul sito Internet: www.unic.it

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2002

Il direttore centrale: BUSA

02A03498

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 12 marzo 2002.

Programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 30 settembre 2002 al sistema del Mannu di Pattada a Monte Lerno. (Ordinanza n. 282).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza commissariale n. 198 del 9 giugno 2000 con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, è stato nominato sub-commissario governativo con compiti di istruttoria e di proposta degli interventi di governo delle risorse idriche disponibili e della programmazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista la propria ordinanza n. 266 del 24 ottobre 2001 con cui è stata disposta la programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 28 febbraio 2001 dal sistema Mannu di Pattada a Monte Lerno;

Atteso che, l'assessore regionale dei lavori pubblici - sub-commissario governativo per l'emergenza idrica, con nota prot. n. 5535 del 26 febbraio 2002, ha comunicato:

di aver predisposto una scheda contenente l'esame del bilancio idrico del sistema Mannu di Pattada a Monte Lerno e una proposta di programmazione fino alla data del 30 settembre 2002, fra i vari usi, delle risorse invasate nel sistema;

di aver convocato, in riferimento alla suddetta scheda, una riunione con l'ente gestore e gli altri enti interessati;

Atteso che, con la medesima nota sopracitata, l'assessore regionale dei lavori pubblici ha formulato la conseguente proposta di programmazione delle risorse idriche disponibili nel sistema predetto;

Ritenuto di dover provvedere in conformità a tale proposta;

Considerato che, il bilancio idrico previsto nel periodo dal 1° febbraio 2002 al 30 settembre 2002 nel sistema idrico Mannu di Pattada a Monte Lerno risulta essere il seguente:

Valori in milioni di mc

Volumi invasati al 1° febbraio 2001	18,1
A dedurre perdite per evaporazione	2,0
A dedurre scorta minima negli invasi al 30 settembre 2002 (1)	5,0
Totale volume derivabile dal 1° febbraio al 30 settembre 2002	11,1

(1) Scorta nell'invaso pari a sei mesi di erogazione potabile.

Ordina:

Art. 1.

Disposizioni relative al sistema del Mannu di Pattada

Con effetto immediato è vincolato, fino al 30 settembre 2002, quale scorta per uso idropotabile, un volume di risorsa idrica pari a 5,0 Mmc disponibile nel sistema del Mannu di Pattada a Monte Lerno.

Art. 2.

Assegnazione delle risorse idriche del sistema del Mannu di Pattada

1. Dal 1° marzo al 30 settembre 2002 i volumi di risorsa disponibili nel sistema del Mannu di Pattada sono assegnati ai vari usi come indicato nella seguente tabella:

Valori in milioni di mc

Usi civili per 7 mesi	5,8
Usi irrigui	4,4
Totale erogazioni dal 1° marzo al 30 settembre 2002	10,2

2. Gli ulteriori volumi eventualmente affluiti vengono assegnati per gli usi irrigui.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 12 marzo 2002

Il Commissario governativo: PILI

02A03471

ORDINANZA 12 marzo 2002.

Programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 30 settembre 2002 al sistema del Posada a Maccheronis. (Ordinanza n. 283).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza commissariale n. 198 del 9 giugno 2000 con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, è stato nominato sub-commissario governativo con compiti di istruttoria e di proposta degli interventi di governo delle risorse idriche disponibili e della programmazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista la propria ordinanza n. 267 del 24 ottobre 2001 con cui è stata disposta la programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 28 febbraio 2002;

Atteso che, l'assessore regionale dei lavori pubblici - sub-commissario governativo per l'emergenza idrica, con nota prot. n. 5535 del 26 febbraio 2002, ha comunicato:

di aver predisposto una scheda contenente l'esame del bilancio idrico del sistema Posada a Maccheronis e una proposta di programmazione fino alla data del 30 settembre 2002, fra i vari usi, delle risorse invasate nel sistema;

di aver convocato, in riferimento alla suddetta scheda, una riunione con gli l'enti gestori e gli altri enti interessati;

Atteso che, con la medesima nota sopracitata, l'assessore regionale dei lavori pubblici ha formulato la conseguente proposta di programmazione delle risorse idriche disponibili nel sistema predetto;

Ritenuto di dover provvedere in conformità a tale proposta;

Considerato che, il bilancio idrico previsto nel periodo dal 1° febbraio 2002 al 30 settembre 2002 nel sistema idrico Posada a Maccheronis risulta essere il seguente:

Valori in milioni di mc

Volumi invasati al 1° febbraio 2002 . .	7,7
A dedurre perdite per evaporazione .	1,0
A dedurre scorta per uso potabile (1)	2,5
Totale volume derivabile dal 1° febbraio al 30 settembre 2002	11,1

(1) Scorta per uso potabile - sei mesi di erogazione.

Ordina:

Art. 1.

Disposizioni relative al sistema del Posada a Maccheronis

Con effetto immediato è vincolato, fino al 30 settembre 2002, quale scorta per usi idropotabili, un volume di risorsa idrica pari a 2,5 Mmc disponibile nel sistema del Posada a Maccheronis.

Art. 2.

Assegnazione delle risorse idriche del sistema del Posada a Maccheronis

1. Dal 1° marzo al 30 settembre 2002 i volumi di risorsa disponibili nel sistema del Posada a Maccheronis sono assegnati ai vari usi come indicato nella seguente tabella:

Valori in milioni di mc

Usi civili	3,0
Usi irrigui (abbeveraggi)	0,6
Usi industriali	0,2
Totale erogazioni	3,8

2. Gli ulteriori volumi eventualmente affluiti vengono assegnati per gli usi irrigui.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 12 marzo 2002

Il Commissario governativo: PILI

02A03472

ORDINANZA 12 marzo 2002.

Programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 30 settembre 2002 - Invaso del Cedrino a Pedra e' Othoni. (Ordinanza n. 284).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409, in data 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza commissariale n. 198 del 9 giugno 2000, con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, è stato nominato sub-commissario governativo con compiti di istruttoria e di proposta degli interventi di governo delle risorse idriche disponibili e della programmazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista la propria ordinanza n. 260 del 24 ottobre 2001 con cui è stata disposta la programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 28 febbraio 2002;

Atteso che, l'assessore regionale dei lavori pubblici - sub-commissario governativo per l'emergenza idrica, con nota prot. n. 5535 del 26 febbraio 2002, ha comunicato:

di aver predisposto una scheda contenente l'esame del bilancio idrico del sistema Cedrino a Pedra e' Othoni e una proposta di programmazione fino alla data del 30 settembre 2002, fra i vari usi, delle risorse invasate nel sistema;

di aver convocato, in riferimento alla suddetta scheda, una riunione con gli enti gestori e gli altri enti interessati;

Atteso che, con la medesima nota sopracitata, l'assessore regionale dei lavori pubblici ha formulato la conseguente proposta di programmazione delle risorse idriche disponibili nel sistema predetto;

Ritenuto di dover provvedere in conformità a tale proposta;

Considerato che, il bilancio idrico previsto nel periodo dal 1° febbraio 2002 al 30 settembre 2002 nel sistema idrico Cedrino a Pedra e' Othoni risulta essere il seguente:

Valori in milioni di mc

Volumi invasati al 1° febbraio 2002	7,7
A dedurre perdite per evaporazione	0,5
A dedurre scorta nell'invaso (1)	1,7
Totale volume derivabile dal 1° febbraio 2002 al 30 settembre 2002	5,5

(1) Scorta potabile - nove mesi di erogazione.

Ordina:

Art. 1.

Disposizioni relative al Cedrino a Pedra e' Othoni

Con effetto immediato, è vincolato fino al 30 settembre 2002, quale scorta per l'uso potabile, un volume di risorsa idrica pari a 1,7 Mmc disponibili nel sistema Cedrino a Pedra e' Othoni.

Art. 2.

Assegnazione delle risorse idriche del sistema Cedrino a Pedra e' Othoni

1. Dal 1° marzo al 30 settembre 2002 i volumi di risorsa disponibili nel sistema Cedrino a Pedra e' Othoni sono assegnati ai vari usi come indicato nella seguente tabella:

Valori in milioni di mc

Usi civili sette mesi	2,0
Usi irrigui	3,0
Totale erogazioni	5,0

2. Gli ulteriori volumi eventualmente affluiti vengono assegnati per gli usi irrigui.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 12 marzo 2002

Il Commissario governativo: PILI

02A03473

ORDINANZA 12 marzo 2002.

Programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 30 settembre 2002 - Invaso del Liscia a Calamaiu. (Ordinanza n. 285).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409, in data 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza commissariale n. 198 del 9 giugno 2000, con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, è stato nominato sub-commissario governativo con compiti di istruttoria e di proposta degli interventi di governo delle risorse idriche disponibili e della programmazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista la propria ordinanza n. 265 del 24 ottobre 2001 con cui è stata disposta la programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 28 febbraio 2002;

Atteso che, l'assessore regionale dei lavori pubblici - sub-commissario governativo per l'emergenza idrica, con nota prot. n. 5535 del 26 febbraio 2002, ha comunicato:

di aver predisposto una scheda contenente l'esame del bilancio idrico del sistema Liscia a Calamaiu e una proposta di programmazione fino alla data del 30 settembre 2002, fra i vari usi, delle risorse invasate nel sistema;

di aver convocato, in riferimento alla suddetta scheda, una riunione con gli enti gestori e gli altri enti interessati;

Atteso che, con la medesima nota sopracitata, l'assessore regionale dei lavori pubblici ha formulato la conseguente proposta di programmazione delle risorse idriche disponibili nel sistema predetto;

Ritenuto di dover provvedere in conformità a tale proposta;

Considerato che, il bilancio idrico previsto nel periodo dal 1° febbraio 2002 al 30 settembre 2002 nel sistema idrico Liscia a Calamaiu risulta essere il seguente:

Valori in milioni di mc

Volumi invasati al 1° febbraio 2002 . .	21,8
A dedurre perdite per evaporazione .	2,0
A dedurre scorta minima negli invasi al 30 settembre 2002 (1)	2,9
Totale volume derivabile dal 1° febbraio al 30 settembre 2002	16,9

(1) Pari a circa 1,5 mesi di erogazione potabile - Fabbisogno ridotto del 25%.

Ordina:

Art. 1.

Disposizioni relative al sistema Liscia a Calamaiu

1. Con effetto immediato è vincolato, fino al 30 settembre 2002, quale scorta per usi idropotabili, un volume di risorsa idrica pari a 2,92 Mmc disponibile nel serbatoio del Liscia a Calamaiu.

2. Con effetto immediato l'erogazione per uso potabile, viene ridotta del 25%.

Art. 2.

Assegnazione delle risorse idriche del sistema Liscia a Calamaiu

Dal 1° marzo al 30 settembre 2002 i volumi di risorsa disponibili nel sistema Liscia a Calamaiu sono assegnati ai vari usi come indicato nella seguente tabella:

Valori in milioni di mc

Usi civili	14,0
Usi irrigui (abbeveraggi)	1,0
Usi industriali	0,8
Totale erogazioni dal 1° marzo al 30 settembre 2002	15,8

1) degli eventuali afflussi al sistema, nel periodo 1° febbraio-30 settembre 2002, (12-2,9) = 9,1 Mmc vengono assegnati al rispristino della scorta potabile (ridotta del 25%) di sei mesi, gli eventuali ulteriori (21, 3 - 15) = 6,3 Mmc sono assegnati agli usi civili con conseguente eliminazione della riduzione dell'erogazione;

2) gli eventuali ulteriori volumi affluiti vengono assegnati per gli usi irrigui.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 12 marzo 2002

Il commissario governativo: PILI

02A03474

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 19 marzo 2002.

Autorizzazione alla Swiss Life (Italia) S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui all'allegato I - tabella A) - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. (Provvedimento n. 2067).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visti il decreto ministeriale del 12 aprile 1989 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I di cui all'allegato I - tabella A) - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, ed il successivo provvedimento ISVAP n. 43 del 6 settembre 1995 di autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo VI di cui al predetto allegato, rilasciati alla Swiss Life (Italia) S.p.a., con sede in Milano, corso di Porta Romana n. 2;

Vista l'istanza in data 17 luglio 2001, con la quale la Swiss Life (Italia) S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui all'allegato I - tabella A) - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto, nella seduta del 14 marzo 2002, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla vigente normativa, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla Swiss Life (Italia) S.p.a.;

Dispone:

La Swiss Life (Italia) S.p.a., con sede in Milano, corso di Porta Romana n. 2, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui all'allegato I - tabella A) - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2002

Il presidente: MANGHETTI

02A03461

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

DIRETTIVA 15 novembre 2001.

Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica delle comunità montane ed isolane o di arcipelago. (Direttiva n. 8).

IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Visto l'art. 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che configura le comunità montane come enti locali costituiti per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato di funzioni comunali;

Visto l'art. 11 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, che affida alle comunità montane il compito di promuovere l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, anche attraverso la costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei comuni;

Visto l'art. 29 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che estende la disciplina delle comunità montane alle comunità isolane o di arcipelago;

Visti gli articoli 14 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuiscono al sindaco, quale ufficiale del Governo, l'esercizio delle funzioni inerenti la gestione del servizio di statistica;

Acquisito, in data 6 settembre 2001, il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Ritenuto di dover disciplinare gli aspetti specifici dell'attività e delle funzioni degli uffici di statistica delle comunità montane ed isolane o di arcipelago, ad integrazione delle disposizioni di carattere generale emanate con la direttiva n. 1 del 15 ottobre 1991, concernente «Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 322/1989, loro organizzazione e loro eventuale riorganizzazione;

ADOTTA

la seguente direttiva:

Art. 1.

Organizzazione

1. L'ufficio di statistica delle comunità montane ed isolane o di arcipelago ha autonomia funzionale nello svolgimento dell'attività statistica. A tal fine, l'ente provvede alla costituzione dell'ufficio come struttura dipendente dal presidente della comunità montana, isolana o di arcipelago. Qualora ciò non sia possibile per motivi organizzativi o economici, la funzione statistica può essere attribuita con altre ad un'unica struttura organizzativa, purché abbia carattere preminente ed assolva a finalità di supporto dell'attività svolta dagli organi di vertice.

2. A norma degli articoli 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, numeri 322 e 11 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, i comuni facenti parte della comunità montana, isolana o di arcipelago attribuiscono di norma all'ufficio di statistica di quest'ultima, o di uno dei comuni stessi, l'esercizio associato della funzione statistica di propria competenza. La costituzione dell'ufficio in forma associata deve avvenire nel rispetto delle indicazioni fissate con la direttiva n. 7 del 18 dicembre 1992 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e con le circolari n. 1/Sistan dell'8 agosto 1994 e n. 3/Sistan del 27 aprile 1999.

3. Dei provvedimenti di costituzione dell'ufficio di statistica, in forma autonoma o associata, ovvero di attribuzione della funzione statistica ad altra struttura della comunità, viene data comunicazione all'Istituto nazionale di statistica.

Art. 2.

Personale

1. L'affidamento dell'incarico di responsabile dell'ufficio tiene conto del rilievo dell'attività nell'ente di appartenenza. Ove possibile, il responsabile dell'ufficio di statistica deve essere un funzionario con precedenti esperienze statistiche, per aver diretto uffici di statistica, curato indagini statistiche, svolto ricerche o pubblicato lavori di rilievo in campo statistico. Alternativamente, l'incarico di responsabile dell'ufficio può essere affidato ad un funzionario in possesso di laurea o diploma universitario in discipline statistiche, ovvero in discipline diverse, qualora abbia superato corsi universitari o di qualificazione professionale in materie statistiche.

2. In assenza di personale avente i requisiti di cui al comma precedente, la responsabilità dell'ufficio potrà essere affidata ad un dipendente in possesso del diploma di scuola media superiore, che abbia frequentato corsi di preparazione statistica organizzati, o riconosciuti, dall'Istituto nazionale di statistica. La frequenza dei corsi può eventualmente aver luogo successivamente alla nomina a responsabile dell'ufficio.

3. All'ufficio di statistica saranno assegnate le risorse necessarie allo svolgimento dei compiti previsti dal successivo art. 3. La qualificazione professionale del personale dell'ufficio di statistica potrà essere conseguita anche successivamente all'assegnazione all'ufficio medesimo mediante frequenza di corsi di formazione organizzati o riconosciuti dall'Istituto nazionale di statistica.

4. Delle variazioni riguardanti il funzionario preposto all'ufficio viene data comunicazione all'Istituto nazionale di statistica.

Art. 3.

Attività

1. I compiti e le funzioni dell'ufficio di statistica delle comunità montane ed isolane o di arcipelago sono indicati negli articoli 2 e 3 della direttiva n. 1 del 15 ottobre 1991 del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e, nell'ipotesi di affidamento dell'esercizio in forma associata della funzione statistica di competenza dei comuni partecipanti, all'art. 3 della direttiva n. 2 del 15 ottobre 1991 del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. L'ufficio di statistica svolge inoltre le altre attività ad esso affidate dall'ente di appartenenza.

2. L'ufficio di statistica cura la produzione statistica relativa ai servizi svolti dalla comunità montana, isolana o di arcipelago di appartenenza ed esprime i pareri tecnici che le strutture dell'ente, richiedano, allorché, nell'esercizio dei rispettivi compiti, facciano uso di dati statistici.

3. L'ufficio di statistica al quale i singoli comuni abbiano affidato la gestione in forma associata della funzione statistica provvede, inoltre, all'esecuzione delle indagini e delle elaborazioni statistiche di competenza comunale ed in particolare quelle comprese nel Programma statistico nazionale.

4. L'ufficio di statistica è responsabile delle attività di acquisizione, elaborazione e trasmissione di dati ad essi affidati e deve garantire che esse avvengano nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto statistico e tutela della riservatezza, delle disposizioni contenute nella direttiva n. 3 del 15 ottobre 1991, del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, e del codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici effettuati

nell'ambito del sistema statistico nazionale di cui agli articoli 6 e 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281.

5. L'ufficio di statistica assicura il necessario supporto tecnico per lo svolgimento delle funzioni dell'ente di appartenenza, con particolare riguardo all'attività di programmazione, controllo interno e valutazione.

Art. 4.

Attuazione della direttiva

1. L'ufficio di statistica segnala all'ente di appartenenza gli adempimenti di carattere organizzativo e gestionale necessari per rendere operative le disposizioni della presente direttiva.

Roma, 15 novembre 2001

Il presidente: BIGGERI

02A03150

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 6 marzo 2002.

Finanza di progetto: quesiti posti in materia di gara per la scelta dei partecipanti alla procedura negoziata, di variazione della composizione del promotore e di possibilità di impiego della procedura del promotore per il «ciclo integrale delle acque». (Determinazione n. 4/2002).

IL CONSIGLIO

PREMESSO

Con nota del 30 gennaio 2002, l'ing. Enrico Brunori chiedeva a questa Autorità di vigilanza di esprimere il proprio avviso in ordine ad alcune questioni interpretative concernenti la procedura relativa all'affidamento della realizzazione di opere pubbliche per mezzo della cosiddetta «finanza di progetto».

Premesso che l'ANAS e l'azienda U.L.S.S. 12 veneziana avevano indetto due gare, rispettivamente, per l'affidamento della progettazione, della costruzione e della gestione del collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano, e per l'affidamento della progettazione, della costruzione e della gestione del nuovo ospedale di Mestre, il Brunori chiedeva di sapere se, nelle gare indette ai sensi dell'art. 37-*quater* della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, prima della presentazione delle domande di partecipazione, fosse possibile prendere visione, ed eventualmente entro quali limiti, della documentazione posta a base delle gare medesime.

Tra l'altro, il richiedente lamentava che i bandi concernenti le gare indicate non riportavano il contenuto e le caratteristiche delle opere da realizzare, limitandosi a fare rinvio alla proposta del promotore ed alla documentazione ad essa allegata, senza consentirne l'immediata e piena conoscenza, nel presupposto che nella licitazione privata, ritenuta applicabile al caso di specie, la visione dei documenti è consentita ai soli concorrenti invitati alla gara. In tal modo, secondo il richiedente risultavano disattesi i più elementari principi di trasparenza e massima concorrenza.

Con riferimento alla prima delle gare indicate, inoltre, la Brebemi S.p.a., premesso di avere assunto l'iniziativa dell'opera, chiedeva, a sua volta, di sapere fino a quando avrebbe potuto eventualmente associare altre imprese; e tanto nel presupposto che la giurisprudenza amministrativa ammette la possibilità, entro determinati limiti, di modificare la composizione del soggetto partecipante alla gara tra la fase di prequalifica e quella relativa alla gara vera e propria.

Altro quesito, infine, concernente la «finanza di progetto» veniva formulato dalla Sogesid S.p.a. che voleva, in particolare, conoscere l'avviso dell'Autorità in merito all'utilizzo dell'istituto ovvero, in alternativa, della concessione di costruzione e gestione con riferimento ai singoli segmenti del ciclo idrico (adduzione, captazione, depurazione ecc.).

CONSIDERATO

I problemi interpretativi di cui agli indicati quesiti si ricollegano alla questione concernente la individuazione della natura della «gara» di cui alla lett. *a)* del comma 1 dell'art. 37-*quater* della legge n. 109/1994 e s.m. e sembrano scaturire dall'errato convincimento delle stazioni appaltanti secondo cui l'aggiudicazione finale della concessione, nell'ipotesi della cosiddetta «finanza di progetto», debba avvenire mediante licitazione privata e facendo applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Al contrario, tale aggiudicazione, in base all'esplicito disposto di cui al comma 1 dell'indicato art. 37-*quater* della legge n. 109/1994 e s.m., va fatta «mediante procedura negoziata» rispetto alla quale «la gara», di cui alla lett. *a)* dello stesso comma, serve non già a selezionare l'aggiudicatario della concessione bensì ad individuare i «soggetti presentatori delle due migliori offerte», (ovvero dell'unico soggetto partecipante) con i quali instaurare la «procedura negoziata» assieme al promotore.

Del resto, questa Autorità, già nella determinazione n. 51 del 26 ottobre 2000, pur avendo rilevato come il legislatore avesse scelto di introdurre il sistema della «finanza di progetto» «innestandolo su quello proprio della concessione» aveva, tuttavia, aggiunto che, nel caso del project financing, la concessione si aggiudica «mediante una procedura negoziata da svolgere tra il promotore e i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara di cui alla lett. *a)*; nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge tra il promotore e questo unico soggetto».

Ciò premesso, al fine della soluzione dei quesiti prospettati ed in mancanza di specifica ulteriore indicazione normativa circa le modalità del relativo espletamento resta ugualmente il problema se detta gara, intesa a selezionare i concorrenti da confrontare al promotore, debba consistere in un pubblico incanto ovvero

in una licitazione privata, ovvero ancora se non si tratti di procedura anomala e particolare, che presenti caratterizzazioni proprie.

Dato specifico della gara di cui all'art. 37-*quater* della legge n. 109/1994 e s.m. è, infatti, la inapplicabilità della disposizione contenuta nell'art. 76, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e s.m., secondo cui non si fa luogo alla licitazione privata nel caso in cui i soggetti prequalificati siano inferiori a tre mentre nella gara di cui trattasi può essere presentata anche una sola offerta.

Va rilevato che similare alla gara di cui trattasi è quella prevista dall'art. 7 della direttiva comunitaria 93/37/CEE in base al quale le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare gli appalti di lavori mediante «procedura negoziata, dopo aver pubblicato un bando di gara e selezionato i candidati secondo criteri qualitativi e resi noti».

Va ulteriormente osservato che, ai sensi dell'art. 37-*quater* della legge 109/1994 e s.m., a base di tale gara deve essere posto il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni, nonché i valori degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal promotore. Ed è di tale documentazione, pertanto, che la stazione appaltante ha l'obbligo di assicurare la piena conoscibilità da parte dei soggetti interessati alla relativa partecipazione, laddove, invece, va mantenuto riservato il piano economico-finanziario proprio del promotore in quanto afferente alle sue scelte imprenditoriali, alla sua organizzazione di impresa (sotto il profilo finanziario e patrimoniale), alle sue strategie ed in generale a quelle informazioni economiche che caratterizzano le ragioni e le valutazioni stesse del promotore rispetto al mercato.

Sulla base delle medesime indicate considerazioni in ordine allo svolgimento del procedimento di aggiudicazione della concessione nella cosiddetta «finanza di progetto», si può ritenere, inoltre, consentito al promotore modificare la compagine sociale sino al momento dell'indizione del sub-procedimento negoziato; dato che da tale momento che prende vita il confronto concorrenziale finalizzato alla finale aggiudicazione.

In merito, infine, all'utilizzo della «finanza di progetto» o, in alternativa, dell'istituto della «concessione di costruzione e gestione» per singoli segmenti del ciclo idrico (adduzione, captazione, depurazione, ecc.), occorre innanzitutto rilevare che la disciplina del settore idrico presenta delle specificità di assoluto rilievo, ricadendo, sotto il profilo generale oggettivo, nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (art. 3), relativo ai c.d. settori speciali ex esclusi (acqua, energia, trasporti e telecomunicazioni) e adottato in recepimento delle direttive comunitarie 90/531/CEE e 93/38/CEE.

Tuttavia, come già rilevato da questa autorità con l'atto di regolazione n. 2/1999, il disposto di cui all'articolo 2, comma 2, lett. *b)*, della legge n. 109/1994 e s.m., prevede l'applicabilità delle norme della legge quadro sui lavori pubblici anche ai soggetti di cui al suddetto decreto legislativo n. 158/1995 per lo svolgimento di attività che riguardano i lavori individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 517/1997 e comunque i lavori concernenti rilevati aeroportuali e ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non possono essere progettate ed appaltate separatamente in quanto strettamente connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella generale disciplina di cui al decreto legislativo n. 158/1995.

Da ciò consegue che, con riguardo ai soggetti operanti nei settori dei trasporti, energia, acqua e telecomunicazioni, la stazione appaltante potrà alternativamente, appaltare le opere di ingegneria civile e quelle specialistiche con un unico appalto, applicando la disciplina di cui alla legge n. 109/1994 e s.m., ovvero appaltare separatamente i lavori civili e quelli specialistici, trovando così applicazione, rispettivamente, la disciplina di cui alla legge n. 109/1994 e s.m. e quella relativa ai settori ex esclusi.

Con la conseguenza che, nel caso di realizzazione di opere che ricadono sotto la disciplina dei lavori pubblici, l'utilizzo della «finanza di progetto» da parte dei soggetti aggiudicatori di cui al decreto legislativo n. 158/1995 è sicuramente consentito, per espressa previsione normativa; detto istituto è da ritenersi egualmente consentito nel caso in cui le opere non ricadessero sotto la normativa indicata, trattandosi di procedimento teso ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità e ad evitare discriminazioni nelle aggiudicazioni, cui pure è ispirata la normativa generale sui settori ex esclusi.

Queste conclusioni contengono anche la soluzione in ordine alla possibilità di impiegare per singoli segmenti del «ciclo integrale delle acque», la tecnica della «finanza di progetto».

Va, inoltre, rilevato che i cosiddetti settori ex esclusi rappresentano un comparto nel quale può avere rilievo significativo l'uso dell'istituto in questione, poiché a fronte dei considerevoli investimenti iniziali si determina una relativa stabilità dei cash flows generabili, vista l'ampia utilizzazione dei servizi offerti e la rigidità della domanda. In particolare nel settore idrico esistono dati storici su cui basarsi ed è piuttosto agevole individuare i contorni quantitativi di un mercato di solito a domanda fortemente stabile o prevedibile. Con ciò si afferma il principio generale dell'utilizzabilità della tecnica di finanza di progetto in ogni caso anche nel settore idrico, purché i progetti rispondano a determinate caratteristiche, che consentano all'operazione di autofinanziarsi mediante un flusso di cassa derivante dalla gestione dell'opera.

A detta conclusione peraltro è giunta anche la giurisprudenza amministrativa che ha riconosciuto il suddetto inquadramento giuridico ai rapporti relativi ai settori c.d. speciali o ex esclusi nei quali la controprestazione consista prevalentemente nei proventi della gestione con la conseguenza che, anche per detti rapporti, è utilizzabile il project financing anche se non previsto esplicitamente dalle direttive di settore e dal decreto legislativo di recepimento n. 158/1995.

Per le considerazioni esposte, a parere dell'Autorità:

a) a base della gara di cui all'art. 37-*quater*, comma 1, lett. *a)*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni deve essere posto il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni, nonché i valori degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nella misura prevista dal piano economico-finanziario presentato dal promotore medesimo, il quale, come documento a se stante, resta riservato, e ad essa documentazione deve essere consentito l'accesso a tutti i soggetti interessati alla partecipazione alla gara;

b) la stazione appaltante è tenuta, in ogni caso, a consentire l'accesso alla documentazione di cui alla precedente lett. *a)* a tutti i soggetti interessati alla partecipazione alla gara;

c) è consentito al promotore procedere alla modificazione della compagine sociale sino all'inizio della procedura negoziata con i soggetti (o con il soggetto) selezionati nella gara preliminare;

d) l'utilizzo del meccanismo della cosiddetta «finanza di progetto è consentito ai soggetti che operano nei settori speciali dell'acqua, energia, trasporti e telecomunicazioni sia nel caso di applicazione da parte degli stessi della normativa di cui alla legge n. 109/1994 e s.m., sia nel caso di applicazione della normativa di cui al decreto legislativo n. 158/1995 e ciò anche per singoli segmenti del «ciclo integrale delle acque».

Roma, 6 marzo 2002

Il presidente: GARRI

02A03195

CIRCOLARI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

CIRCOLARE 22 febbraio 2002, n. **27.**

Criteri direttivi per l'applicazione dell'art. 43 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Contributi in conto interessi per interventi di restauro, conservazione e manutenzione di beni immobili sottoposti alle disposizioni del titolo I del decreto legislativo n. 490/1999.

Ai soprintendenti per i beni architettonici e per il paesaggio

Ai soprintendenti per i bei architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico

Al soprintendente per i beni archeologici, architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico

Al fine di consentire l'uniforme interpretazione della normativa in oggetto, si ritiene utile indicare i seguenti criteri direttivi ai quali le SS.LL. vorranno attenersi.

1) Testo normativo. Articoli del decreto legislativo n. 490/1999 che interessano l'erogazione di contributi.

Art. 43.

Contributo in conto interessi

Come è noto l'art. 43 del decreto legislativo n. 490/1999 prevede la possibilità di erogare contributi dello Stato in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori di immobili sottoposti alle disposizioni del titolo I del predetto decreto legislativo n. 490/1999 per la realizzazione degli interventi di restauro approvati a norma dell'art. 23 del medesimo decreto legislativo.

Il Ministero autorizza la concessione del contributo nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso di sei punti percentuali sul capitale concesso a mutuo.

Il mutuo è assistito da privilegio sugli immobili ai quali si riferisce.

Art. 35.

Autorizzazione e approvazione del restauro

Il restauro ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore di beni culturali sottoposti alle disposizioni del Titolo I del decreto legislativo n. 490/1999 è autorizzato o approvato a norma degli art. 21 e 23.

Il soprintendente approva il progetto e si pronuncia a richiesta dell'interessato sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali.

Art. 45.

Apertura al pubblico degli immobili restaurati

Gli immobili di proprietà privata per i quali sono stati concessi contributi in conto interessi, restano accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari.

Le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in esso esistenti.

A tale proposito si richiama la ministeriale G.P. 5795 del 6 febbraio 2001.

Art. 57.

Altri casi di alienazione

I soggetti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 490/1999 (enti locali, istituti pubblici, enti ecclesiastici, fondazioni ed associazioni Onlus ecc.) sono tenuti ai sensi dell'art. 57 a richiedere la preventiva autorizzazione alla costituzione di ipoteca.

In base ad un criterio interpretativo di carattere analogico, per l'applicazione della relativa procedura di autorizzazione ancorché non espressamente prevista nel decreto del Presidente della Repubblica n. 283 del 7 settembre 2000 si ritiene costituiscano riferimento le disposizioni contenute agli articoli 8, 10, 21 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283, concernenti la disciplina delle alienazioni dei beni immobili di interesse storico artistico.

2) Chiarimenti.

I contributi in conto interessi erogati ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 490/1999 sono cumulabili con quelli erogati in conto capitale ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 490/1999.

Non sono concessi contributi in conto interessi per interventi destinati al riuso ed all'adeguamento funzionale degli immobili.

I lavori ritenuti ammissibili sono quelli concernenti il restauro e la conservazione dei beni architettonici, compresa la sola predisposizione degli impianti di tipo tradizionale riguardanti gli impianti idrico, igienico-sanitario ed elettrico ad esclusione delle apparecchiature.

A tale proposito si richiama il parere espresso dal Comitato di settore con verbale n. 18 nella seduta del 4 e 5 ottobre 1994.

I lavori di cui al preventivo di spesa, ritenuti ammissibili dal Soprintendente, dovranno essere confermati da questa direzione generale.

3) Adempimenti del richiedente.

La domanda per la concessione del contributo in conto interessi deve pervenire per esigenze di programmazione entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno alla soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio competente per territorio.

Non saranno accolte domande di contributo presentate a lavori ultimati.

La domanda ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 490/1999 deve essere predisposta secondo le istruzioni indicate nell'allegato n. 3 e corredata della documentazione prevista.

4) Adempimenti dell'Amministrazione - Procedura.

La soprintendenza, entro sessanta giorni dalla data di arrivo, trasmette a questa direzione generale - Servizio III, la domanda di contributo, il preventivo di spesa con l'apposizione del timbro «visto si approvano le opere per lire ...» e con l'eventuale indicazione delle voci non ritenute ammissibili a contributo, la relazione tecnica vistata dal soprintendente e copia dell'atto di pronunciamento rilasciato dal soprintendente ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n. 490/1999 riguardante l'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali.

Questa direzione generale, esamina il preventivo di spesa approvato, determina l'importo ritenuto ammissibile ai benefici di legge, comunica l'accoglimento dell'istanza alla soprintendenza ed all'interessato e contestualmente richiede la «Dichiarazione del soprintendente» debitamente compilata (all. 4), copia del contratto di mutuo ed il relativo piano di ammortamento.

Dopo aver acquisito gli atti richiesti, questa direzione generale, seguendo l'ordine cronologico di arrivo e compatibilmente alle risorse disponibili, decreta con apposito provvedimento l'erogazione del contributo e predispone il relativo ordine di accreditamento mediante commutazione in quietanza di contabilità speciale a favore del soprintendente.

Le domande che per ragioni di ordine finanziario non vengono inserite nel piano dei contributi dell'anno di riferimento, mantengono nel successivo esercizio finanziario, l'ordine di priorità acquisito ai fini dell'erogazione del contributo.

Nel contratto di mutuo dovrà essere indicato che lo stesso viene concesso per interventi di restauro di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 490/1999.

Per i mutui a tasso variabile, il contributo è calcolato sviluppando il piano di ammortamento al tasso costante della prima rata.

Ogni eventuale variazione del tasso, in aumento o diminuzione dovrà essere comunicata prima della successiva scadenza a questa direzione generale, che procederà all'adeguamento del tasso con apposito provvedimento.

Questa direzione generale, autorizza l'erogazione del contributo delegando il pagamento ai soprintendenti competenti ai quali verranno accreditati annualmente i fondi necessari.

Il contributo dello Stato è corrisposto al beneficiario in rate semestrali alle scadenze previste nel piano di ammortamento secondo le modalità prescelte dall'Istituto mutuante il quale provvederà a comunicarle alla soprintendenza compilando l'allegato n. 5.

Il beneficiario del contributo, è tenuto a comunicare ogni modifica del contratto di mutuo all'Amministrazione che verificherà la permanenza dei requisiti per l'erogazione degli importi non ancora scaduti.

Qualora il contratto di mutuo venga risolto il contributo dello Stato è revocato.

Il direttore generale: CECCHI

ALLEGATO 3

ADEMPIMENTI DEL RICHIEDENTE

1) Domanda in bollo di accesso ai benefici dell'art. 43 del decreto legislativo n. 490/1999 compilata con l'indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale e la denominazione storica dell'immobile da restaurare, firmata dal richiedente, da inviare a mezzo raccomandata a r.r. al Ministero per i beni e le attività culturali, soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio competente per territorio.

Non saranno accolte domande di contributo presentate a lavori ultimati.

2) Preventivo di spesa redatto da tecnico abilitato architetto (Parere Consiglio di Stato n. 51 del 24 settembre 1991).

3) Relazione tecnica sugli interventi con riferimento alla metodologia ed ai criteri di restauro adottati.

4) Copia della delibera di concessione del mutuo da parte della banca.

ALLEGATO 4

Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
articolo 43 contributo in conto interessi

Soprintendenza per i beni ....

Oggetto: Comune (provincia) denominazione storico artistica dell'immobile.

IL SOPRINTENDENTE VISTI GLI ATTI D'UFFICIO
DICHIARA:

che per la realizzazione dell'intervento di restauro approvato a norma dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 490/1999 è stato accordato il mutuo con delibera di finanziamento in data ...., dall'istituto bancario ...., estinguibile in anni ....;

che l'importo del contributo è di Euro ....;

che il beneficiario del contributo in conto interessi è ....;

che il preventivo di spesa approvato è di Euro ....;

che il piano di ammortamento, parte integrante della presente dichiarazione, è rapportato all'importo del sopracitato preventivo di spesa e il tasso annuo fisso applicato è ....;

che gli importi delle rate in scadenza sono:

per l'esercizio finanziario 2001 Euro ....;

per l'esercizio finanziario 2002 Euro ....;

per l'esercizio finanziario 2003 Euro ....;

per l'esercizio finanziario (indicare fino all'estinzione del mutuo);

che l'immobile resta accessibile al pubblico come determinato nell'atto di convenzione stipulato ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del citato decreto legislativo n. 490/1999.

Data ....

Firma: *Il soprintendente*

ALLEGATO 5

Al Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio

Oggetto: Modalità di erogazione di contributi in conto interessi per interventi di restauro, conservazione e manutenzione di beni sottoposti al Titolo I del decreto legislativo n. 490/1999.

Ai fini del pagamento del contributo dello Stato ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in favore di .... la banca .... comunica di aver prescelto la seguente modalità di erogazione:

a) mediante versamento su conto corrente bancario n. .... intestata al beneficiario, aperto presso lo stesso Istituto di credito;

b) mediante versamento sul conto corrente dell'Istituto mutuante che provvederà ad accreditarlo con pari valuta al soggetto mutuatario.

Data ....

L'istituto di credito mutuante

02A03149

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Halifax (Canada)

(Omissis).

D e c r e t a:

Il signor Rodolfo Meloni, vice console onorario in Halifax (Canada), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Montreal degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobii nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Montreal delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili;

3. ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Montreal dei testamenti formati a bordo di navi e aeromobili nazionali e stranieri;

4. ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Montreal di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5. emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione di beni, in materia di successione in Italia;

6. rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

7. rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Montreal;

8. svolgimento delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

9. tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

Roma, 28 febbraio 2002

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

02A03028

Rilascio di exequatur

In data 14 febbraio 2002 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla signora Lucia Memoli Voto, console onorario della Repubblica di Honduras in Salerno.

In data 1° marzo 2002 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Giovanni Giacomo Bolis, console onorario della Repubblica di Haiti in Bergamo.

In data 5 marzo 2002 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Stefano Dindo, vice console onorario di Spagna a Verona.

02A03026 - 02A03146 - 02A03147

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreti dirigenziali del 21 febbraio 2002, vistati dalla Ragioneria in data 14 marzo 2002, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età:

Salvo Giuseppe, nato a Sant Louis (Stati Uniti d'America) il 14 maggio 1927, notaio residente nel comune di Milano, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 14 maggio 2002;

Fanelli Mario, nato a Riccia (Campobasso) il 7 giugno 1927, notaio residente nel comune di Riccia, distretto notarile di Campobasso, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 7 giugno 2002;

Parimbelli Antonio, nato a Bergamo il 10 giugno 1927, notaio residente nel comune di Bergamo, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 10 giugno 2002;

Squillaci Marcello, nato a Firenze l'11 giugno 1927, notaio residente nel comune di Roma, è dispensato dall'ufficio per limiti di età dall'11 giugno 2002;

Vincenti Emilio, nato a Montepulciano (Siena) il 13 giugno 1927, notaio residente nel comune di Chianciano Terme, distretto notarile di Siena, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 13 giugno 2002;

Randisi Giuseppe, nato a Partinico (Palermo) il 3 luglio 1927, notaio residente nel comune di Partinico, distretto notarile di Palermo, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 3 luglio 2002;

Angelini Carlo Alberto, nato a Imola (Bologna) il 7 luglio 1927, notaio residente nel comune di Imola, distretto notarile di Bologna, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 7 luglio 2002;

Valentino Sergio, nato a Napoli l'11 luglio 1927, notaio residente nel comune di Napoli, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dall'11 luglio 2002;

Labbadia Erminia, nata a Lenola (Latina) il 12 luglio 1927, notaio residente nel comune di Roccella Ionica, distretto notarile di Reggio Calabria, è dispensata dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 12 luglio 2002;

Casali Sergio, nato a Borgo Maggiore (Repubblica di San Marino) il 14 luglio 1927, notaio residente nel comune di Milano, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 14 luglio 2002;

Battiata Francesco, nato a Trapani il 25 luglio 1927, notaio residente nel comune di Firenze, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 25 luglio 2002;

Graziadio Ferrari Maria, nata a Castrovillari (Cosenza) il 25 luglio 1927, notaio residente nel comune di Castrovillari, distretto notarile di Cosenza, è dispensata dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 25 luglio 2002;

Bevilacqua Enrico, nato a Milano il 2 agosto 1927, notaio residente nel comune di Milano, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 2 agosto 2002;

Giusti Raffaele, nato a Napoli il 6 agosto 1927, notaio residente nel comune di Napoli, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 6 agosto 2002;

Casero Ermanno, nato a San Vittore Olona (Milano) l'11 agosto 1927, notaio residente nel comune di Milano, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dall'11 agosto 2002;

Tomasi Angelo, nato a Vione (Brescia) il 28 agosto 1927, notaio residente nel comune di Bolzano, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 28 agosto 2002;

Mantica Gian Rocco, nato a Casale Monferrato (Alessandria) il 31 agosto 1927, notaio residente nel comune di Sannazzaro de' Burgondi, distretto notarile di Pavia, è dispensato dall'ufficio per limiti di età dal 31 agosto 2002.

02A03479

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 28 marzo 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8724
Yen giapponese	115,51
Corona danese	7,4336
Lira Sterlina	0,61300
Corona svedese	9,0304
Franco svizzero	1,4670
Corona islandese	87,23
Corona norvegese	7,7030
Lev bulgaro	1,9504
Lira cipriota	0,57557
Corona ceca	31,013
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,54
Litas lituano	3,4527
Lat lettone	0,5548
Lira maltese	0,3990
Zloty polacco	3,5902
Leu romeno	28751
Tallero sloveno	223,7477
Corona slovacca	41,852
Lira turca	1172000
Dollaro australiano	1,6382
Dollaro canadese	1,3923
Dollaro di Hong Kong	6,8044
Dollaro neozelandese	1,9825
Dollaro di Singapore	1,6057
Won sudcoreano	1153,31
Rand sudafricano	9,9389

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A03717

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefaclor»

Estratto decreto n. 39 del 15 febbraio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico: CEFACLOR, nelle forme e confezioni: «500 mg capsule rigide» 8 capsule e «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» 1 flacone da 100 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Finmedical S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pistoia, vicolo dé Bacchettoni, 1/a - 51100 (Italia), codice fiscale n. 01056750472.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «500 mg capsule rigide» 8 capsule - A.I.C. n. 034844011/G (in base 10) - 117CCC (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione;

classe: «A». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, camma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1979, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Francia farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Milano, via dei Pestagalli n. 7 (produzione, confezionamento e controlli terminali).

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: cefaclor monoidrato 525 mg equivalente a 500 mg di cefaclor;

eccipienti: amido di mais 62,1 mg; magnesio stearato 8 mg; dimeticone 350 6,9 mg; biossido di titanio (e171) 2 mg; gelatina 98 mg;

confezione: «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» 1 flacone dal 100 ml - A.I.C. n. 034844023/G (in base 10) - 117CCR (in base 32);

forma farmaceutica: granulato;

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione;

classe: «A». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, camma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1979, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Francia farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Milano, via dei Pestagalli n. 7 (produzione, confezionamento e controlli terminali).

Composizione: 5 ml di sospensione preparata contengono:

principio attivo: cefaclor monoidrato 263 mg equivalente a 250 mg di cefaclor;

eccipienti: amido pregelatinizzato 10 mg; dimeticone 350 1 mg; metilcellulosa 3 mg; saccarosio 2870 mg; sodio laurilsolfato 0,75 mg; gomma xantana 7,5 mg; aroma amarena 15 mg.

Indicazioni terapeutiche: il «Cefaclor» è indicato per il trattamento delle seguenti infezioni sostenute da germi sensibili:

infezioni dell'apparato respiratorio, incluse le polmoniti, le bronchiti, le riacutizzazioni delle bronchiti croniche, le faringiti e le tonsilliti;

otite media;

infezioni della pelle e dei tessuti molli;

infezioni dell'apparato urinario, incluse le pielonefriti e le cistiti;

sinusiti;

uretrite gonococcica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03484

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glucosio»

Estratto decreto n. 46 del 15 febbraio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune: GLUCOSIO, con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale, anche nelle forme e confezioni: «5% soluzione iniettabile» flacone in polipropilene 500 ml, «5% soluzione iniettabile» flacone in polipropilene 250 ml, «5% soluzione iniettabile» flacone in polipropilene 100 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio farmacologico, con sede legale e domicilio fiscale in Bergamo, via G. D'Alzano, 12 - 24100, (Italia), codice fiscale n. 00226250165.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «5% soluzione iniettabile» flacone in polipropilene 500 ml - A.I.C. n. 030672758/G (in base 10) - 0X81VQ (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini dello fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi.

Produttore: S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio farmacologico - Via G. Mazzini, 9 - 24069 Cenate Sotto (Bergamo).

Composizione relativa a 1000 ml: glucosio monoidrato 55 g, acqua p.p.i. q.b.a. 1000 ml;

confezione: «5% soluzione iniettabile» flacone in polipropilene 250 ml - A.I.C. n. 030672760/G (in base 10) - 0X81VS (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini dello fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi.

Produttore: S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio farmacologico - via G. Mazzini, 9 - 24069 Cenate Sotto (Bergamo).

Composizione relativa a 1000 ml: glucosio monoidrato 55 g, acqua p.p.i. q.b.a. 1000 ml;

confezione: «5% soluzione iniettabile» flacone in polipropilene 100 ml - A.I.C. n. 030672772/G (in base 10) - 0X81W4 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini dello fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi.

Produttore: S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio farmacologico - via G. Mazzini, 9 - 24069 Cenate Sotto (Bergamo).

Composizione relativa a 1000 ml: glucosio monoidrato 55 g, acqua p.p.i. q.b.a. 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: nelle patologie che richiedono un ripristino delle condizioni di idratazione in associazione ad un apporto calorico, specialmente nei pazienti che non necessitano di sali o in cui questi vadano evitati; ripristino delle concentrazioni ematiche di glucosio in coso di ipoglicemia.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche alla denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 030672012 - 5% fiala 10 ml varia a «5% soluzione iniettabile» 1 fiala 10 ml;

A.I.C. n. 030672024 - 100 fiale 10 ml 5% varia a «5% soluzione iniettabile» 100 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030672036 - 5% fiala 20 ml varia a «5% soluzione iniettabile» 1 fiala 20 ml;

A.I.C. n. 030672048 - 50 fiale 20 ml 5% varia a «5% soluzione iniettabile» 50 fiale 20 ml;

A.I.C. n. 030672051 - 10% fiala 10 ml varia a «10% soluzione iniettabile» 1 fiala 10 ml;

A.I.C. n. 030672063 - 100 fiale 10 ml 10% varia a «10% soluzione iniettabile» 100 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030672075 - 10% fiala 20 ml varia a «10% soluzione iniettabile» 1 fiala 20 ml;

A.I.C. n. 030672087 - 50 fiale 20 ml 10% varia a «10% soluzione iniettabile» 50 fiale 20 ml;

A.I.C. n. 030672099 - 20% fiala 10 ml varia a «20% soluzione iniettabile» 1 fiala 10 ml;

A.I.C. n. 030672101 - 50 fiale 10 ml 20% varia a «20% soluzione iniettabile» 50 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030672113 - 33% fiala 10 ml varia a «33% soluzione iniettabile» 1 fiala 10 ml;

A.I.C. n. 030672125 - 50 fiale 10 ml 33% varia a «33% soluzione iniettabile» 50 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030672137 - 5% fiala 50 ml varia a «5% soluzione iniettabile» 1 flacone 50 ml;

A.I.C. n. 030672149 - 5% fiala 100 ml varia a «5% soluzione iniettabile» 1 flacone 100 ml;

A.I.C. n. 030672152 - 5% fiala 250 ml varia a «5% soluzione iniettabile» 1 flacone 250 ml;

A.I.C. n. 030672164 - 5% fiala 500 ml varia a «5% soluzione iniettabile» 1 flacone 500 ml;

A.I.C. n. 030672176 - 5% fiala 1000 ml varia a «5% soluzione iniettabile» 1 flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 030672188 - 10% fiala 50 ml varia a «10% soluzione iniettabile» 1 flacone 50 ml;

A.I.C. n. 030672190 - 10% fiala 100 ml varia a «10% soluzione iniettabile» 1 flacone 100 ml;

A.I.C. n. 030672202 - 10% fiala 250 ml varia a «10% soluzione iniettabile» 1 flacone 250 ml;

A.I.C. n. 030672214 - 10% fiala 500 ml varia a «10% soluzione iniettabile» 1 flacone 500 ml;

A.I.C. n. 030672226 - 20% fiala 100 ml varia a «20% soluzione iniettabile» 1 flacone 100 ml;

A.I.C. n. 030672238 - 20% flacone 250 ml varia a «20% soluzione iniettabile» 1 flacone 250 ml;

A.I.C. n. 030672240 - 20% flacone 500 ml varia a «20% soluzione iniettabile» 1 flacone 500 ml;

A.I.C. n. 030672253 - 33% flacone 100 ml varia a «33% soluzione iniettabile» 1 flacone 100 ml;

A.I.C. n. 030672265 - 33% flacone 250 ml varia a «33% soluzione iniettabile» 1 flacone 250 ml;

A.I.C. n. 030672277 - 33% flacone 500 ml varia a «33% soluzione iniettabile» 1 flacone 500 ml;

A.I.C. n. 030672289 - 33% 500 ml in flacone da 100 ml varia a «33% soluzione iniettabile» 1 flacone da 1000 ml;

A.I.C. n. 030672291 - 50% fiala 100 ml varia a «50% soluzione iniettabile» 1 flacone 100 ml;

A.I.C. n. 030672303 - 50% fiala 250 ml varia a «50% soluzione iniettabile» 1 flacone 250 ml;

A.I.C. n. 030672315 - 50% fiala 500 ml varia a «50% soluzione iniettabile» 1 flacone 500 ml;

A.I.C. n. 030672327 - 50% 500 ml in flacone 1000 ml varia a «50% soluzione iniettabile» 1 flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 030672339 - 70% fiala 250 ml varia a «70% soluzione iniettabile» 1 flacone 250 ml;

A.I.C. n. 030672341 - 70% 250 ml in flacone 500 ml varia a «70% soluzione iniettabile» 1 flacone 500 ml;

A.I.C. n. 030672354 - 70% fiala 500 ml varia a «70% soluzione iniettabile» 1 flacone 500 ml;

A.I.C. n. 030672366 - 70% 500 ml in flacone 1000 ml varia a «70% soluzione iniettabile» 1 flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 030672455 - 5% sacca 100 ml varia a «5% soluzione iniettabile» 1 sacca 100 ml;

A.I.C. n. 030672467 - 5% sacca 250 ml varia a «5% soluzione iniettabile» 1 sacca 250 ml;

A.I.C. n. 030672479 - 5% sacca 500 ml varia a «5% soluzione iniettabile» 1 sacca 500 ml;

A.I.C. n. 030672481 - 5% sacca 1000 ml varia a «5% soluzione iniettabile» 1 sacca 1000 ml;

A.I.C. n. 030672493 - 5% sacca 2000 ml varia a «5% soluzione iniettabile» 1 sacca 2000 ml;

A.I.C. n. 030672505 - 10% sacca 500 ml varia a «10% soluzione iniettabile» 1 sacca 500 ml;

A.I.C. n. 030672517 - 10% sacca 500 ml varia a «10% soluzione iniettabile» 1 sacca 500 ml;

A.I.C. n. 030672529 - 33% sacca 500 ml varia a «33% soluzione iniettabile» 1 sacca 500 ml;

A.I.C. n. 030672531 - 50% sacca 500 ml varia a «50% soluzione iniettabile» 1 sacca 500 ml;

A.I.C. n. 030672543 - 50% sacca 3000 ml varia a «50% soluzione iniettabile» 1 sacca 3000 ml;

A.I.C. n. 030672556 - 50% sacca 5000 ml varia a «50% soluzione iniettabile» 1 sacca 5000 ml;

A.I.C. n. 030672568 - 20% 100 fiale 10 ml varia a «20% soluzione iniettabile» 100 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030672570 - 33% 100 fiale 10 ml varia a «33% soluzione iniettabile» 100 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030672582 - 10% flacone 1000 ml varia a «10% soluzione iniettabile» 1 flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 030672594 - 10% sacca 250 ml varia a «10% soluzione iniettabile» 1 sacca 250 ml;

A.I.C. n. 030672606 - 20% flacone 1000 ml varia a «20% soluzione iniettabile» 1 flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 030672618 - 20% sacca 250 ml varia a «20% soluzione iniettabile» 1 sacca 250 ml;

A.I.C. n. 030672620 - 33% flacone 1000 ml varia a «33% soluzione iniettabile» 1 flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 030672632 - 33% flacone 50 ml varia a «33% soluzione iniettabile» 1 flacone 50 ml;

A.I.C. n. 030672644 - 33% sacca 250 ml varia a «33% soluzione iniettabile» 1 sacca 250 ml;

A.I.C. n. 030672657 - 33% sacca 3000 ml varia a «33% soluzione iniettabile» 1 sacca 3000 ml;

A.I.C. n. 030672669 - 33% sacca 5000 ml varia a «33% soluzione iniettabile» 1 sacca 5000 ml;

A.I.C. n. 030672671 - 50% flacone 1000 ml varia a «50% soluzione iniettabile» 1 flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 030672683 - 50% sacca 250 ml varia a «50% soluzione iniettabile» 1 sacca 250 ml;

A.I.C. n. 030672695 - 50% sacca 3000 ml varia a «50% soluzione iniettabile» 1 sacca 3000 ml;

A.I.C. n. 030672707- 50% sacca 5000 ml varia a «50% soluzione iniettabile» 1 sacca 5000 ml;

A.I.C. n. 030672719 - 70% flacone 1000 ml varia a «70% soluzione iniettabile» 1 flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 030672721 - 10% sacca 1000 ml varia a «10% soluzione iniettabile» 1 sacca 1000 ml;

A.I.C. n. 030672733 - 10% sacca 2000 ml varia a «10% soluzione iniettabile» 1 sacca 2000 ml;

A.I.C. n. 030672745 - 50% sacca 2000 ml varia a «50% soluzione iniettabile» 1 sacca 2000 ml.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03483

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flucloxacillina»

Estratto decreto G n. 69 del 1º marzo 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica: FLUCLOXACILLINA nella forma e confezione: «1 g compresse» 12 compresse divisibili.

Titolare A.I.C.: società Pharma Italia laboratori farmaceutici r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Corato (Bari), via Vittor Pisani n. 93, codice fiscale n. 05393630727.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo sono effettuati dalla società Francia farmaceutici r.l. nello stabilimento sito in Milano, via dei Pestagalli n. 7.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1 g compresse» 12 compresse divisibili - A.I.C. n. 035254010/G (in base 10) - 11MVRU (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: flucloxacillina sale sodico monoidrato mg 1088 (pari a flucloxacillina 1000 mg);

eccipienti: cellulosa microcristallina, sodio carbossimetilamido, polivinilpirrolidone, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: il prodotto è somministrabile in tutte le infezioni sostenute da batteri sensibili alla flucloxacillina. La flucloxacillina, esercitando una azione di blocco sulle beta-lattamasi, potenzia l'azione di altre penicilline semisintetiche ad ampio spettro, quali l'amoxicillina, l'ampicillina, etc.

Le infezioni sono, pertanto, quelle gravi a carico di vari organi ed apparati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03485

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 69 del 27 febbraio 2002

Specialità medicinale: ACICLOVIR «800 mg compresse» 35 compresse - A.I.C. n. 035305010/G.

Titolare A.I.C.: società Proge Farm S.r.l., via Baluardo la Marmora, 4 - Novara.

Oggetto provvedimento di modifica: rettifica al decreto G n. 713 del 28 novembre 2001.

Il decreto G n. 713 del 28 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 18 dicembre 2001, è rettificato in quanto non riporta il capoverso: classificazione ai fini della fornitura «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

02A03482

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso umano «Leucomax»

Estratto decreto UPC/R/1/ del 12 marzo 2002

Specialità: LEUCOMAX

Confezioni:

027961022/M - 1 flac. 150 mcg + 1 fiala 1 ml;

027961034/M - 3 flac. 150 mcg + 3 fiale 1 ml;

027961046/M - 1 flac. 300 mcg + 1 fiala 1 ml;

027961059/M - 3 flac. 300 mcg + 3 fiale 1 ml;

027961061/M - 1 flac. 400 mcg + 1 f. solv.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/31/02,03,06/N1.

Tipo autorizzazione: rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità fino al 23 agosto 2002.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03486

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso umano «Mielogen»

Estratto decreto UPC/R/2/ del 12 marzo 2002

Specialità: MIELOGEN.

Confezioni:

027960020 - 1 flaconcino 150 mcg + 1 fiala 1 ml;

027960032 - 3 flac. 150 mcg + 3 f. solv.;

027960044 - 1 flaconcino 300 mcg + 1 fiala 1 ml;

027960057 - 3 flac. 300 mcg + 3 f. solv.;

027960069 - 1 flac. 400 mcg + 1 f. solv.

Titolare A.I.C.: Schering Plough S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/31/02,03,06/N1.

Tipo autorizzazione: rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità fino al 23 agosto 2002.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03487

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Quinoxal»

Estratto decreto n. 59 dell'8 marzo 2002

Premiscela per alimenti medicamentosi: QUINOXAL.

Titolare A.I.C.: Dox - Al Italia S.p.a., con sede legale e fiscale in Correzzana (Milano), via Fermi, n. 2, codice fiscale n. 02117690152.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Sulbiate (Milano), via Biffi, n. 20.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 20 kg - A.I.C. n. 103342010.

Composizione: 1 kg di prodotto contengono:

Principio attivo: sulfachinossalina 200 mg;

eccipienti: semola glutinata di mais q.b. a 1 kg.

Specie di destinazione: conigli.

Indicazioni terapeutiche: conigli: salmonelosi, coccidiosi.

Tempo di attesa: conigli: 15 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03492

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Metabolase»

Estratto decreto n. 60 dell'11 marzo 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: METABOLASE, soluzione iniettabile, nelle confezioni flacone da 250 ml e da 500 ml - A.I.C. n. 101750.

Titolare A.I.C.: società Fatro S.p.a., con sede legale in Ozzano Emilia (Bologna) - via Emilia n. 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Modifiche apportate: composizione: la composizione della specialità medicinale per uso veterinario suddetta ora autorizzata è la seguente: 1 ml contiene:

principi attivi:

L-carnitina cloridrato (equivalente a L-carnitina 5 mg) 6,133 mg;

acido tioctico 0,2 mg;

piridossina cloridrato 0,15 mg;

cianocobalamina 0,03 mg;

D, L-Acetilmetionina 20 mg;

L-Arginina 2,4 mg;

L-Ornitina cloridrato (equivalente a L-ornitina 1,2 mg) 1,532 mg;

L-Citrullina 1,2 mg;

L-Lisina cloridrato (equivalente L-lisina 0,5 mg) 0,625 mg;

glicina 1,5 mg;

acido aspartico 1,5 mg;

acido glutammico 1,5 mg;

fruttosio 50 mg;

sorbitolo 80 mg.

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio delle nuove confezioni:

flacone in polipropilene da 250 ml - A.I.C. n. 101750040;

flacone in polipropilene da 500 ml - A.I.C. n. 101750038.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03493

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Izovac Marek bivalente».

Decreto R. 55 del 25 febbraio 2002

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica: IZOVAC MAREK BIVALENTE, vaccino vivo congelato bivalente contro la malattia di Marek.

Titolare A.I.C.: IZO S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale sito in Brescia, via Bianchi, 9 - codice fiscale n. 00291440170.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Brescia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: fiala da 1000 dosi - A.I.C. n. 101606010.

Composizione: ogni dose di 0,2 ml contiene:

principi attivi: virus vivo apatogeno della malattia di Marek ceppo HVT-126 (sierotipo 3): $\geq$ 2000 UFP, virus vivo apatogeno della malattia di Marek ceppo Rispens CVI 988, (sierotipo 1): $\geq$ 2000 UFP;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: broilers, galline ovaiole e polli riproduttori.

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione preventiva di broilers, galline ovaiole e polli riproduttori.

Tempi di attesa: nulli.

Validità: 12 mesi. Dopo l'apertura il prodotto deve essere utilizzato entro 2 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

02A03489

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Izovac NDV - HG».

Decreto R. 56 del 25 febbraio 2002

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica: IZOVAC NDV- HG, vaccino emulsionato inattivato bivalente contro la pseudopeste aviare e la coriza infettiva.

Titolare A.I.C.: IZO S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale sito in Brescia, via Bianchi, 9 - codice fiscale n. 001291440170.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Brescia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: - flacone da 250 ml (500 dosi) - A.I.C. n. 103024016.

Composizione: ogni dose di 0,5 ml contiene:

principi attivi: virus della pseudopeste aviare inattivato $\geq$ 50 DP_{50}, haemophilus paragallinarum (sierotipi A e C) $50x10^9$ UFC;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli riproduttori.

Indicazioni terapeutiche: profilassi della coriza infettiva aviare e vaccinazione di richiamo contro la pseudopeste aviare dopo che gli animali sono stati preventivamente vaccinati con vaccino vivo attenuato omologo contro la pseudopeste aviare, ceppi B. Hitchner e La Sota.

Tempi di attesa: nulli.

Validità: 24 mesi. Dopo l'apertura il prodotto deve essere utilizzato entro 24 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

02A03488

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis IB H52»

Estratto decreto R. 57 del 4 marzo 2002

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica: NOBILIS IB H52, vaccino vivo contro la bronchite infettiva aviare.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. - con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 6 - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 101864027;

10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 101864039.

Composizione: vaccino liofilizzato.

Ogni dose contiene almeno 10^3 EID_{50} di virus vivo della bronchite infettiva, ceppo H52, tipo Massachussets coltivato in uova embrionate S.P.F. di pollo.

La composizione dello stabilizzante per ml (prima della liofilizzazione) è la seguente: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli.

Indicazioni terapeutiche: soltanto per la vaccinazione di richiamo delle future ovaiole e dei riproduttori contro la bronchite infettiva.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: 24 mesi. Dopo ricostituzione 2 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

02A03490

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Mgvax»

Estratto decreto R. 58 del 4 marzo 2002

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario: MGVAX, vaccino inattivato, in adiuvante oleoso, contro le infezioni da Mycoplasma gallisepticum dei polli.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nella propria officina di produzione sita in Noventa Padovana (Padova).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 500 dosi - A.I.C. n. 101180026.

Composizione: ogni dose di vaccino da 0,5 ml contiene:

principi attivi: mycoplasma gallisepticum, ceppo S6, con titolo, prima della in attivazione, non inferiore a 10^9 UFC;

eccipienti, conservanti e inattivante: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: pollastre (da uova, da consumo e da riproduzione).

Indicazioni terapeutiche: profilassi vaccinale delle infezioni da mycoplasma gallisepticum.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

02A03491

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Modifica dell'ambito operativo consentito limitato all'esercizio della sola attività di organizzazione e revisione contabile di aziende della società «Pentaemme Auditing S.r.l.», in Arzignano.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 26 febbraio 1988, modificata in data 10 dicembre 1997, alla società «Pentaemme Auditing S.r.l.», con sede legale in Arzignano (Vicenza), numero di iscrizione nel registro delle imprese e codice fiscale n. 01794530244, è modificata per quanto riguarda l'ambito operativo consentito limitato all'esercizio della sola attività di organizzazione e revisione contabile di aziende.

02A03536

Modifica della denominazione della società «Agrigest Società Fiduciaria S.p.a.», in Roma

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con decreto interministeriale 24 gennaio 1977, modificata in data 13 febbraio 1984 e 6 luglio 1995 alla società «Agrigest Società Fiduciaria S.p.a.», con sede legale in Roma, numero di iscrizione nel registro delle imprese e codice fiscale n. 01181500487, è modificata per quanto riguarda la denominazione variata in «RB fiduciaria S.p.a.».

02A03138

Modifica della forma giuridica della società «Fiduciaria San Babila S.r.l.», in Milano

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 18 agosto 1993, modificata in data 27 aprile 1999, alla società «Fiduciaria San Babila S.r.l.», con sede legale in Milano, numero di iscrizione nel registro delle imprese e codice fiscale n. 04096040375, è modificata per quanto riguarda la forma giuridica variata in «Fiduciaria San Babila S.p.a.».

02A02950

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «S. Alessandro Fiduciaria S.p.a.», in Milano

Con decreto direttoriale 1° marzo 2002, emanato dal Ministero delle attività produttive, la società «S. Alessandro fiduciaria S.p.a.», con sede legale in Milano (numero di iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale n. 03357730963) è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

02A03139

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «C.I.F.R.A. - Compagnia Italiana Fiduciaria Revisioni Aziendali S.r.l.», in Milano.

Con decreto direttoriale 25 febbraio 2002, emanato dal Ministero delle attività produttive, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 18 novembre 1971, modificata in data 1° agosto 1979 e 30 giugno 1983, alla Società «C.I.F.R.A. - Compagnia italiana fiduciaria revisioni aziendali S.r.l.», con sede legale in Milano, numero di iscrizione nel registro delle imprese e codice fiscale n. 03421000153, è dichiarata decaduta a seguito di variazione dell'oggetto sociale, mediante espunzione delle attività di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e modifica della denominazione in «PMG Servizi Aziendali S.r.l.».

02A02949

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 028/01 adottata in data 17 febbraio 2001 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza psicologi.

Con ministeriale n. 9PP/81603/PSIC-L-11 del 20 dicembre 2001 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 028/01, assunta dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza psicologi, in data 17 febbraio 2001, concernente il regolamento per l'accertamento dell'inabilità e dell'invalidità.

02A03140

Approvazione della delibera n. 3 del 21 marzo 2001 adottata dall'ENPAIA - Gestione separata periti agrari

Con ministeriale n. 9PP/81602/ENP-PA-L-9 del 20 dicembre 2001 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 3/01 dell'ENPAIA - Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura, assunta dal Comitato amministratore della gestione separata dei periti agrari in data 21 marzo 2001, concernente l'adozione, con carattere di eccezionalità, di un provvedimento di condono per la regolarizzazione della posizione assicurativa degli iscritti.

02A03141

Approvazione della delibera n. 142/00 adottata in data 16 dicembre 2000 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza psicologi.

Con ministeriale n. 9PP/81604/PSIC-L-6 del 20 dicembre 2001 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 142/00, assunta dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza psicologi, in data 16 dicembre 2000, concernente modificazioni al sistema sanzionatorio nonché l'adozione, con carattere di eccezionalità, di un provvedimento di condono per la sanatoria di irregolarità contributive e dichiarative.

02A03131

Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione «Fondo pensione complementare nazionale per i lavoratori quadri, impiegati ed operai delle aziende aderenti ad Assaeroporti», in Roma.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 2002, all'associazione «Fondo pensione complementare nazionale per i lavoratori quadri, impiegati ed operai delle aziende aderenti ad Assaeroporti», in forma abbreviata «PREVAER Fondo pensione», con sede in Roma, viale Castello della Magliana n. 38, è riconosciuta la personalità giuridica.

02A03029

Istituzione del Comitato per la ricostruzione delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi.

Con decreto interministeriale 28 gennaio 2002 è stato nominato il Comitato per la ricostruzione delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi, di cui alla legge n. 30 del 26 febbraio 2001.

02A02990

BANCA D'ITALIA

5° AGGIORNAMENTO DEL 19 FEBBRAIO 2002 DELLA CIRCOLARE N. 216 DEL 5 AGOSTO 1996 («ISTRUZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE»).

Disciplina prudenziale per gli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico.

L'attività degli intermediari finanziari che rilasciano fideiussioni e altre garanzie nei confronti del pubblico è cresciuta sensibilmente nel corso degli ultimi anni, principalmente con riferimento alle garanzie prestate a beneficio dello Stato e di altri enti pubblici.

Allo scopo di rafforzare la patrimonializzazione di tali intermediari il Ministro del tesoro, con proprio decreto del 2 aprile 1999 ha stabilito che i soggetti che hanno per oggetto sociale esclusivo o svolgono in via prevalente attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie devono avere un capitale sociale versato almeno pari a € 1.032.913,80 e mezzi patrimoniali per un importo non inferiore a € 5.164.568,99. Siffatte condizioni determinano l'obbligo di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario, tenuto dalla Banca d'Italia.

L'attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio di garanzie non trova un limite nelle disponibilità liquide dell'intermediario finanziario o nella sua capacità di ottenere finanziamenti. Essa può pertanto assumere dimensioni anche molto significative rispetto al totale delle attività dell'intermediario medesimo. Tale profilo di rischio assume particolare rilevanza, in relazione alla marcata specializzazione operativa, per gli intermediari che hanno come oggetto sociale esclusivo o comunque svolgono in via prevalente l'attività di rilascio di garanzie.

Considerata, pertanto, l'esigenza di prevedere adeguati presidi prudenziali, con il presente aggiornamento delle «Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale», viene previsto che gli intermediari che hanno per oggetto esclusivo ovvero svolgono in via prevalente l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie devono, fin dal momento dell'iscrizione nell'elenco speciale, disporre di:

1. un patrimonio di vigilanza di importo almeno pari all'8 per cento del valore nominale complessivo delle garanzie rilasciate;

2. attività prontamente liquidabili (cassa, altre disponibilità liquide o titoli di debito negoziati su mercati regolamentati di Paesi apparternenti all'OCSE) per un ammontare almeno pari al 4 per cento del valore nominale complessivo delle garanzie rilasciate e, comunque, non inferiore all'importo minimo del capitale sociale versato richiesto dal decreto del Ministro del tesoro del 2 aprile 1999 a tali intermediari (€ 1.032.913,80).

Gli intermediari già iscritti nell'elenco speciale si adeguano alle nuove disposizioni nel più breve tempo possibile, secondo un piano di rientro da sottoporre all'organo di vigilanza.

CAPITOLO V
VIGILANZA PRUDENZIALE

(Omissis).

SEZIONE III *Bis*. - LIMITI ALLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO NELLA FORMA DEL RILASCIO DI GARANZIE

1. *Premessa.*

L'attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio di garanzie non trova un limite nelle disponibilità liquide dell'intermediario finanziario o nella sua capacità di ottenere finanziamenti. Essa può pertanto assumere dimensioni anche molto significative rispetto al totale delle attività dell'intermediario medesimo. Tale profilo di rischio, in considerazione della marcata specializzazione operativa, assume particolare rilevanza per gli intermediari che hanno come oggetto sociale esclusivo o comunque svolgono in via prevalente l'attività di rilascio di garanzie.

In relazione a ciò, appare necessario correlare la possibilità di espandere tale attività alla dotazione patrimoniale dell'intermediario e assicurare che quest'ultimo presenti in ogni momento condizioni minime di liquidità del proprio attivo.

2. *Ambito di applicazione*.

Le disposizioni della presente Sezione si applicano agli intermediari finanziari che hanno per oggetto sociale esclusivo o svolgono in via prevalente l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie.

A tale riguardo:

per rilascio di garanzie si intende l'attività indicata all'art. 2, comma 1, lettera *f)* del decreto ministeriale 6 luglio 1994 (1);

l'esercizio in via prevalente dell'attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio di garanzie sussiste quando, in base all'ultimo bilancio approvato, ricorre uno dei seguenti presupposti:

a) l'ammontare complessivo delle garanzie rilasciate sia superiore al totale delle attività dello stato patrimoniale;

b) l'ammontare complessivo dei proventi prodotti dal rilascio di garanzie sia superiore al cinquanta per cento dei proventi complessivi.

Non si tiene conto delle garanzie rilasciate a favore di banche o di altri intermediari finanziari in relazione alla concessione di finanziamenti per cassa.

3. *Disciplina*.

Il patrimonio di vigilanza degli intermediari finanziari che hanno per oggetto esclusivo o svolgono in via prevalente l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie deve essere almeno pari all'8 per cento del valore nominale complessivo delle garanzie rilasciate.

In ogni caso, gli intermediari in questione devono detenere in forma liquida attività per un importo non inferiore al maggiore tra:

a) 4 per cento del valore nominale complessivo delle garanzie rilasciate;

b) livello minimo di capitale sociale versato previsto dal decreto del Ministro del tesoro del 2 aprile 1999 (€ 1.032.913,80).

Rientrano tra le attività detenute in forma liquida:

la cassa e le altre disponibilità liquide;

i titoli di debito negoziati su mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'OCSE presenti nel portafoglio. Tali titoli devono essere valutati al prezzo di mercato.

Le predette attività devono essere mantenute nella piena disponibilità dell'intermediario ed essere prontamente liquidabili nel caso in cui le garanzie rilasciate vengano escusse.

(Omissis).

---

(1) Rilascio di fideiusioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito.

02A03027

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Approvazione delle modificazioni allo statuto della Lloyd Italico Vita S.p.a., in Genova

Con provvedimento n. 2056 dell'8 marzo 2002 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Lloyd Italico Vita S.p.a., con le modifiche deliberate in data 2 aprile 2001 e 12 novembre 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti, relative ai seguenti articoli:

art. 2 (In materia di oggetto sociale, con riferimento all'esercizio dei rami, aggiornamento del relativo riferimento normativo: «... punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174», in luogo della precedente previsione statutaria «... tabella allegata *A* alla legge 22 ottobre 1986 numero 742»; ed ancora, in relazione alle operazioni di capitalizzazione, sostituzione dell'articolo «40 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174», in luogo del precedente articolo «33 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, ...»);

art. 4 (In relazione alla durata della società, sostituzione delle parole «... fino al 31 dicembre 2100», in luogo delle precedenti «... fino a tutto il 2100»);

art. 5 (Nuova determinazione del capitale sociale in euro 8.000.000, in luogo del precedente importo di L. 13.000.000.000, diviso in 8.000.000 di azioni da euro 1 cadauna. Introduzione della possibilità di aumentare il capitale sociale anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti. Soppressione, dal testo, della preesistente disciplina in materia di:

a) domicilio dei soci nell'ambito dei rapporti con la società;

b) nominatività ed indivisibilità delle azioni di fronte alla società;

abrogazione dell'ex art. 6 (Disciplina del diritto di prelazione a favore dei soci in caso di trasferimento delle azioni: modalità, condizioni ed eccezioni);

ex art. 8, rinumerato art. 6 (Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di termini di convocazione dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: almeno una volta l'anno entro il 30 aprile. Nuova disciplina in materia di:

a) organo preposto alla convocazione dell'assemblea;

b) possibilità di prorogare il termine di approvazione del bilancio fino al 30 giugno «quando particolari esigenze lo richiedano ovvero quando l'attività riassicurativa sia esercitata in misura rilevante»;

c) ulteriori casi di convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria. Trasposizione della preesistente disciplina in materia di:

a. luoghi di convocazione dell'assemblea ex art. 10, in toto quivi confluito con riformulazione;

b. possibilità di convocazione dell'assemblea, da parte del collegio sindacale o almeno due suoi membri, ex art. 23, periodo finale, in parte quivi confluito con modifiche. Soppressione, dal testo, del preesistente riferimento agli articoli 2364 e 2365 del codice civile in tema di delibere assembleari);

abrogazione dell'ex art. 7 (Disciplina dell'assemblea regolarmente costituita: effetti);

ex art. 12, rinumerato art. 7 (Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di presidenza dell'assemblea e nomina del segretario: «L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal vice presidente o, in mancanza, da persona designata dall'assemblea stessa. Il segretario è nominato dall'assemblea, su designazione del presidente.», in luogo della precedente previsione statutaria «L'assemblea sarà presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età. L'assemblea nominerà segretario, anche non socio ...». Nuova disciplina in materia di redazione del verbale assembleare a cura del notaio. Trasposizione dal testo di cui all'ex art. 13, in toto quivi confluito con modifiche, della preesistente disciplina in materia di processo verbale. Soppressione, dal testo, della possibilità per l'assemblea di scegliere due scrutatori);

inserimento nuovo art. 8:

a) intervento in assemblea: rinvio alle norme di legge, ex art. 11, primo periodo, quivi confluito con modifiche;

b) regolarità della costituzione e validità delle deliberazioni assembleari: rinvio alle norme di legge, ex art. 14, in toto quivi confluito con modifiche;

c) possibilità di tenuta delle adunanze dell'assemblea, ordinaria e straordinaria, con sistemi di collegamento audio/video: condizioni ed effetti);

abrogazione dell'ex art. 9 (Disciplina in materia di modalità di convocazione dell'assemblea, nonché di validità delle delibere assembleari pur in assenza di formale convocazione);

abrogazione dell'ex art. 10 (Luoghi di convocazione dell'assemblea - disciplina in toto confluita, con riformulazione, nell'attuale art. 6);

abrogazione dell'ex art. 11 (Disciplina del diritto di intervento dei soci in assemblea, confluita, con modifiche, nell'attuale art. 8. Regime delle deleghe e competenze del presidente dell'assemblea in tema di intervento e deleghe;

abrogazione dell'ex art. 13 (Disciplina del processo verbale, in toto confluita, con modifiche, nell'attuale art. 12);

abrogazione dell'ex art. 14 (Disciplina della costituzione e della validità delle deliberazioni assembleari, in toto confluita, con modifiche, nell'attuale art. 8);

ex art. 15, rinumerato art. 2 (Riformulazione dell'articolo in materia di:

a) composizione del consiglio di amministrazione e durata in carica degli amministratori;

b) sostituzione degli amministratori: rinvio alle norme di legge, in luogo del precedente rinvio all'art. 2386 del codice civile Nuova disciplina in tema di:

a. cessazione, decadenza e revoca degli amministratori: rinvio alle norme di legge:

b. mancanza della maggioranza degli amministratori: effetti. Soppressione, dal testo, della preesistente espressione «... e per la prima volta in sede di atto costitutivo», in relazione alla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione);

ex art. 16, rinumerato art. 10 (Riformulazione dell'articolo, con modifiche, in tema competenze del consiglio di amministrazione nell'ambito della nomina del presidente, del vice presidente e dell'amministratore delegato. Trasposizione dal testo di cui all'ex art. 22, in parte quivi confluito con modifiche, della preesistente disciplina in tema di nomina del segretario, ora di competenza del consiglio di amministrazione. Soppressione, dal testo, delle preesistenti espressioni in tema di:

a) nomina del presidente del consiglio di amministrazione: «... per la prima volta sarà eletto in sede di atto costitutivo;

b) sostituzione del presidente: «Qualora non venga nominato il vice presidente, il consigliere più anziano di età sostituirà il presidente tutte le volte che questi sia impedito»);

ex art. 21, rinumerato art. 11 (Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:

a) luoghi di riunione del consiglio di amministrazione: «presso la sede sociale o altrove, purché in Europa»;

b) convocazione del consiglio a cura del presidente;

c) modalità e tempi di convocazione del consiglio, anche in caso di urgenza;

d) possibilità di tenuta delle adunanze del consiglio per video-teleconferenza: condizioni e effetti. Nuova disciplina in materia di soggetti preposti alla convocazione del consiglio di amministrazione in caso di assenza del presidente. Trasposizione della preesistente disciplina in materia di:

a. possibilità di convocazione del consiglio di amministrazione, da parte del collegio sindacale o almeno due suoi membri, ex art. 23, periodo finale, in parte quivi confluito con modifiche;

b. soggetti preposti a presiedere le adunanze del consiglio, ex art. 22, in parte quivi confluito, con modifiche ed integrazioni. Soppressione, dal testo, della preesistente disciplina in tema di:

a - soggetto preposto alla convocazione del consiglio di amministrazione, a seguito di richiesta, in caso di omissione da parte del presidente;

b - modalità di convocazione del consiglio con riferimento all'avviso di convocazione;

ex art. 22, rinumerato art. 12 (Riformulazione dell'articolo in materia di:

a) quorum costitutivo delle riunioni del consiglio di amministrazione;

b) verbalizzazione delle deliberazioni consiliari. Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di quorum deliberativi del consiglio di amministrazione. Soppressione, dal testo, della preesistente disciplina in materia di:

a. parità di voti nelle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

b. soggetti preposti a presiedere le sedute del consiglio, confluita, con modifiche, nell'attuale art. 11;

c. nomina del segretario, confluita, con modifiche, nell'attuale art. 10);

inserimento nuovo art. 13:

a) poteri del consiglio di amministrazione, ex art. 19, in toto quivi confluito;

b) competenze del consiglio in tema di nomina di comitato esecutivo, ex art. 17, in parte quivi confluito con modifiche;

c) convocazioni, riunioni e maggioranze del comitato esecutivo: rinvio alle norme statutarie previste per il consiglio di amministrazione;

d) competenze del consiglio in tema di nomina e poteri di uno o più direttori generali, ex art. 18, quivi confluito con modifiche ed integrazioni;

e) obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte degli amministratori con delega di poteri, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi: modalità, ex art. 19-*bis*, in parte quivi confluito con modifiche);

abrogazione dell'ex art. 17 (Disciplina del comitato esecutivo: competenze del consiglio di amministrazione, confluita, con modifiche, nell'attuale art. 13. Membri di diritto del comitato esecutivo. Affidamento di incarichi speciali a cura del consiglio di amministrazione);

abrogazione dell'ex art. 18 (Disciplina in tema di competenze del consiglio di amministrazione in merito alla determinazione dei poteri del direttore generale, confluita, con modifiche ed integrazioni, nell'attuale art. 13);

abrogazione dell'ex art. 19 (Disciplina in tema di poteri del conisiglio di amministrazione, in toto confluita, con modifiche, nell'attuale art. 13);

abrogazione dell'ex art. 19-bis (Disciplina in materia di obblighi di informativa al collegio sindacale da parte del consiglio di amministrazione, confluita, con modifiche, nell'attuale art. 13. Modalità di comunicazione dell'informativa in presenza di particolari circostanze;

ex art. 20, rinumerato art. 14 (Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di rappresentanza legale della società: soggetti preposti e poteri);

ex art. 23, rinumerato art. 15 (Riformulazione dell'articolo in materia di composizione e durata in carica del collegio sindacale. Nuova disciplina in materia di:

a) definizione dei requisiti di professionalità di cui all'art. 1, comma 1 e comma 2, lettera *a)*, del decreto ministeriale n. 162/2000;

b) ai fini del requisito di professionalità di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *c)* del citato decreto ministeriale n. 162/2000, individuazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa. Soppressione, dal testo, della preesistente disciplina in materia di:

a. organo preposto alla nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, nonché alla determinazione della loro retribuzione, confluita nell'attuale art. 16;

b. doveri, responsabilità e poteri dei sindaci: rinvio alle norme di legge;

c. possibilità, per il collegio sindacale o almeno due suoi membri, di convocare l'assemblea e il consiglio di amministrazione, confluita, con modifiche, negli attuali articoli 6 (convocazione dell'assemblea) e 11 (convocazione del consiglio di amministrazione);

inserimento nuovo art. 16:

a) organo preposto alla nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale ed alla determinazione del loro compenso, ex art. 23, in parte quivi confluito con modifiche;

b) criteri di nomina del presidente del collegio sindacale;

c) limiti al cumulo degli incarichi per i sindaci;

ex art. 24, rinumerato articoli 17 e 18 (Disciplina in materia di chiusura dell'esercizio sociale: invariato il testo dell'articolo, attuale art. 17. Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di ripartizione degli utili, attuale art. 18. Nuova disciplina in tema di acconti sui dividendi, attuale art. 18. Soppressione, dal testo, della preesistente disciplina in tema di redazione del bilancio sociale;

abrogazione dell'ex art. 25 (Disciplina in materia di dividendi);

ex art. 26, rinumerato art. 19 (Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di liquidazione della società);

ex art. 27, rinumerato art. 20 (Riformulazione dell'articolo finale in relazione alla norma di rinvio).

02A03058

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME MAGRA

Adozione del progetto di piano stralcio «Messa in sicurezza idraulica delle aree prospicienti il tratto focivo del fiume Magra», nonché proroga dei termini di cui all'art. 18, commi 6 e 8 della legge 18 maggio 1989, n. 183, per la consultazione degli elaborati e la presentazione di osservazioni al progetto di piano stralcio «Assetto idrogeologico del bacino del fiume Magra», adottato con delibera del comitato istituzionale n. 94 del 12 luglio 2001.

Preso atto che l'avviso di adozione del progetto di piano di cui in oggetto è stato pubblicato:

nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 19 del 23 gennaio 2002;

nel bollettino ufficiale della regione Liguria - parte quarta - n. 4 del 23 gennaio 2002;

nonché, a causa di un disguido nel bollettino ufficiale della regione Toscana - parte seconda - n. 8 del 20 febbraio 2002.

Considerato il notevole ritardo con cui l'avviso di adozione del progetto di piano di cui alla delibera CI 104/01 è stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Toscana, si ritiene opportuno, al fine di garantire la massima pubblicità e trasparenza del procedimento, prorogare i termini per la consultazione degli elaborati e per la presentazione di osservazioni ai progetti di piano stralcio richiamati in oggetto ed adottati con delibere di CI n. 94/01 e n. 104/01 al novantesimo giorno successivo all'ultima pubblicazione, avvenuta il 20 febbraio 2002, e quindi fino al 21 maggio 2002.

Si precisa che in caso di osservazioni inviate a mezzo posta farà fede la data di spedizione.

02A03480

REGIONE PUGLIA

Approvazione definitiva del piano regolatore generale del comune di Toritto

La giunta della regione Puglia con atto n. 45 del 12 febbraio 2002 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva il piano regolatore generale del comune di Toritto (Bari).

02A03072

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651075/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.